

DCLXXII. SEDUTA**MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1951****(Seduta pomeridiana)**

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Commissione speciale (Variazione nella composizione)	Pag. 26401
Congedi	26401
Disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714) (Seguito della discussione):	
CERRUTI	2640
RICCI Federico	26418
FAZIO	2 424
ROMANO Antonio	26425
OGGIANO	26429
Interrogazioni (Annunzio)	26434
Per la salute di Giorgio VI d'Inghilterra:	
LUCIFERO	26401
PRESIDENTE	26402

La seduta è aperta alle ore 16.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Guglielmone per giorni 3, Santero per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Variazioni nella composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato di avere chiamato il senatore Macrelli a fare parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulla città di Napoli in sostituzione del senatore Raja, nominato Sottosegretario di Stato.

Per la salute di Giorgio VI d'Inghilterra.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, in questi giorni il popolo britannico sta vivendo ore di ansia e di trepidazione. Al di là di ogni concezione ideologica, al di là di ogni posizione politica, al di là di differenze e contrasti che nelle mutevoli vicende della storia portano i popoli ad essere fratelli, fratellastri e qualche volta nemmeno quello, al di là di incomprensioni che possono provocare stati di tensione e di preoccupazione, esiste una comunione degli uomini di tutti i Paesi di fronte a quelli che sono i simboli dell'unità delle Patrie, delle loro leggi, delle loro tradizioni, dei loro sentimenti. Io credo che noi, rappresentanti del popolo italiano, non possiamo non sentirci in questa comunione solidali col popolo britannico ed esprimere l'augurio che gli sia risparmiato un do-

lore che vorrebbe abbrunata la bandiera che è il simbolo della sua storia, della sua gloria e del suo onore.

PRESIDENTE. Mi associo, a nome del Senato, ai fervidi voti augurali che sono stati testè formulati dal senatore Lucifero.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni in materia di finanza locale »
(714).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ».

È iscritto a parlare il senatore Cerruti. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo progetto di legge, in sostanza, non costituisce affatto, come il Governo vorrebbe farlo apparire, una semplice misura per fronteggiare le immediate esigenze finanziarie dei Comuni e delle Province, e nemmeno un modesto strumento di avvio ad una eventuale riforma tributaria, vera e propria, da attuarsi in un prossimo futuro. Esso è invece l'ultima tappa di una serie di provvedimenti i quali, seguendo le linee direttrici di un determinato orientamento politico, economico e sociale, formano un complesso giuridico-tributario la cui portata risulta profondamente incisiva e determinante perchè investe in pieno e caratterizza tutto l'ordinamento della nostra finanza locale.

Ciò premesso, ne deriva che una presunta futura riforma tributaria la quale, per ipotesi, dovesse poi partire da questa piattaforma che a poco a poco è stata eretta, non avrebbe più alcuna possibilità di compiere qualsiasi movimento di una certa ampiezza in altre direzioni, perchè sarebbe ineluttabilmente forzata ad uniformarsi agli stessi principi ed alle stesse norme basilari di cui quella è intimamente e profondamente permeata.

Dalla sommaria disamina che mi permetterò di svolgere in merito a questa serie di provvedimenti credo che risulterà dimostrata la fondatezza di quanto ho poc'anzi affermato.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che con la legge sulla cosiddetta perequazione tributaria, anzichè innovare alle basi per lo sviluppo

di una finanza locale che realmente si uniformi alle norme costituzionali, al Titolo VI è stato sancito il divieto sia ai Comuni di applicare le superimposizioni alla imposta di famiglia, sia ai Comuni ed alle Province di applicare le superimposizioni alla imposta di ricchezza mobile, in entrambi i casi con effetto retroattivo, e cioè a decorrere dal 1° gennaio del 1950. Inoltre, con l'anno 1951 è stata abrogata anchè l'imposta straordinaria comunale sulle spese non necessarie che venne istituita con il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598.

A questo proposito dobbiamo anzitutto rilevare che la suddetta legge sulla perequazione tributaria, presentata dall'onorevole Ministro delle finanze alla onorevole Presidenza del Senato il 26 luglio del 1949, poichè nelle more dell'esame in seno alla 5ª Commissione tardava alquanto ad essere portata a termine, nel dicembre del 1949 l'onorevole Ministro delle finanze, con propria circolare telegrafica, disponeva d'ufficio che per i bilanci di previsione del 1950 le aliquote massime delle sovraimposizioni alla imposta di ricchezza mobile dovevano essere quelle previste dal testo unico del 1931, e che per l'imposta di famiglia l'aliquota non poteva superare il 14,40 per cento, ivi compresa l'addizionale dei due decimi di cui all'articolo 256 del suddetto testo unico. E così si è verificato questo fatto veramente singolare ed anticostituzionale che la legge sulla perequazione tributaria, la quale soltanto il 1° febbraio del 1951 è entrata in vigore, ha potuto far sentire i suoi effetti un anno prima della sua promulgazione.

È ovvio che trattandosi di provvedimenti di vasta portata finanziaria, al fine di evitare il collasso delle entrate di competenza dei Comuni e delle Province, il Governo ha dovuto correre ai ripari. Infatti, con la legge del 30 luglio 1950, n. 575, i Comuni vennero autorizzati ad estendere l'imposta di consumo su alcuni prodotti che prima non erano tassati, ad elevare l'aliquota della tariffa massima per altri prodotti già tassati ed, inoltre, lo Stato assunse l'impegno di corrispondere per il 1950 un contributo integrativo di 4 miliardi e mezzo a favore dei Comuni, ed un altro contributo di 3 miliardi a favore delle Province.

Ciò premesso, vediamo ora quale potrebbe essere il presumibile effetto nel campo della finanza degli Enti locali dei provvedimenti che sono contemplati tanto nel presente progetto di legge quanto in quelli precedenti che gli sono sostanzialmente collegati come in un tutto organico.

È implicito che data la solita, incredibile, e non mai abbastanza deplorata carenza di elementi statistici, la complessità e la fluidità della materia di cui trattasi, la difficoltà di valutare nel tempo e nello spazio gli effetti sia delle numerose variabili che interferiscono, sia delle ripercussioni e delle reazioni che potrebbero comunque determinarsi, non abbiamo la pretesa che questo nostro bilancio costituisca un preciso documento contabile, ma però crediamo che, ai fini di una indagine di massima, esso possa ritenersi sufficientemente attendibile.

Inoltre, poichè nonostante la nostra buona volontà ci sono mancati gli elementi per compilare una casistica in cui, tanto i Comuni quanto le Province, risultassero suddivisi in gruppi di tipi aventi contemporaneamente una relativa uniformità di struttura ed una relativa analogia circa la loro corrispondente situazione tributaria e finanziaria, siamo costretti a considerare i Comuni e le Province nel loro complesso indifferenziato, e non partitamente a seconda dei vari gruppi come, invece, ai fini della nostra indagine sarebbe stato logico ed anche assai opportuno. Però a questo proposito giova osservare, a titolo puramente indicativo, che i 1.200 Comuni con bilancio deficitario comprendono la metà della popolazione totale della Repubblica, e poichè in essi figurano i Comuni più importanti, il bilancio dei quali comporta un ingente stanziamento di spesa, possiamo, grosso modo, presumere che quelli deficitari rappresentino per lo meno dal 60 al 65 per cento della spesa complessiva di tutti i Comuni italiani. Per le Province tale rapporto crediamo che si debba ridurre al 40-45 per cento.

In breve, valendoci in parte dei calcoli esposti nella relazione presentata dal professore Achille Guerra al Consiglio della Associazione nazionale dei consumi italiani, in parte di statistiche ufficiali forniteci dalla Direzione dei Servizi della finanza locale e dalla Commissione centrale, in parte di elementi desunti dalle relazioni della Unione delle Province italiane ed, infine, di rilevamenti minori e di calcoli basati sulla nostra conoscenza ed esperienza in questa materia, siamo giunti alle seguenti conclusioni: per i Comuni, le minori entrate annuali per imposte dirette e indirette, nell'anno 1952 e negli anni seguenti, sarebbero:

per la soppressione della partecipazione dei nove decimi alla I.G.E. (decorre dal 1° gennaio 1952) . . .	L. 14.700.000.000
per il minor gettito permanente della imposta di famiglia (decorre dal 1° gennaio del 1950 la soppressione della superimposizione, e dal 1° gennaio del 1952 la nuova aliquota massima) . . .	10.000.000.000
per la soppressione della superimposizione alla imposta di ricchezza mobile (decorre dal 1° gennaio del 1950) . .	5.000.000.000
per l'abrogazione dell'imposta straordinaria sulle spese non necessarie (decorre dal 1° gennaio del 1951)	60.000.000
Totale presunto delle minori entrate di cui trattasi, L.	29.760.000.000

Le maggiori entrate annuali, nell'anno 1952 e negli anni seguenti sarebbero:

1948-51 - DCLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 SETTEMBRE 1951

a) per imposte dirette e indirette e tasse:

per la partecipazione del 7,50 per cento all' I.G.E. nazionale a (decorrere dal 1° gennaio del 1952)	L.	18.750.000.000	
per la partecipazione dell'1 per cento all' I.G.E. nazionale dei Comuni montani e di quelli delle piccole isole (idem)		2.500.000.000	
			L. 21.250.000.000
per la maggiorazione dei seguenti tributi diretti e indiretti:			
imposta sui cani (a decorrere dal 1° gennaio 1952)	L.	390.000.000	
imposta sulle vetture pubbliche e private (idem)		320.000.000	
imposta sui domestici (idem)		520.000.000	
imposta sui pianoforti e sui biliardi (idem)		80.000.000	
tassa sulla occupazione del suolo e del sottosuolo (idem)		3.500.000.000	
tassa sulle insegne (idem)		117.000.000	
imposta di licenza e tassa di circolazione (idem)		112.000.000	
imposta di patente (idem)		840.000.000	
imposta sulle macchine per caffè espresso (idem)		150.000.000	
) 6.029.000.000
Totale voci a)			L. 27.279.000.000

b) per la maggiorazione dei seguenti contributi ordinari statali:

mantenimento delle carceri mandamentali (a decorrere dal 1° luglio 1950)	L.	591.000.000	
servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari (idem)		1.680.000.000	
Totale voci b)			L. 2.271.000.000

Totale generale presunto delle maggiori entrate di cui trattasi L. 29.550.000.000

Osserviamo per completezza che se i provvedimenti contemplati nel progetto di legge governativo dovessero avere, per qualsiasi ragione, una diversa decorrenza da quella da noi indicata nei prospetti di cui sopra, è ovvio che, ai fini della nostra indagine e delle relative conclusioni, ciò non potrebbe avere alcuna rilevanza.

Come di certo gli onorevoli colleghi avranno notato, dal suddetto bilancio contabile per l'anno 1952 e successivi, non abbiamo tenuto conto del gettito delle imposte di consumo; ciò per due motivi: primo, perchè nessuno è in grado di conoscere, così *a priori*, come si siano regolati i Comuni nel graduare l'applicazione delle corrispondenti voci di tariffa istituite o maggiorate con la legge del 1950 e come si regoleranno nel graduare l'applicazione di quelle

che il presente progetto di legge contempla; secondo, perchè di tale oggetto intendiamo discutere in seguito, vale a dire in un momento più appropriato nel corso della nostra esposizione.

Pertanto da questa prima sommaria indagine risulta che, considerando i Comuni italiani nel loro complesso indifferenziato ed a prescindere dall'incremento del gettito delle imposte di consumo, nel 1952 verrebbe, grosso modo, a prodursi una quasi esatta compensazione fra le minori e le maggiori entrate previste. Ora, è noto che nel 1949 i Comuni italiani accusarono un disavanzo di 25 miliardi di lire, di cui 15 vennero coperti col contributo statale e 10 mediante l'accensione di mutui da parte degli stessi enti. È ovvio che tale disavanzo, anche nella migliore delle ipotesi, non

potrà fare a meno di ricorrere sia alla fine del 1950, sia di protrarsi chissà fino a quando, anche negli anni successivi. Ed infatti, da alcune indagini che in proposito abbiamo esperite ci risulta che molto probabilmente nel 1950 tale disavanzo complessivo sarà piuttosto dell'ordine di 35-40 miliardi e non soltanto dei 25 suddetti.

Ciò premesso, da parte nostra, tenuto conto sia delle risultanze del precedente bilancio comparativo, sia dell'ipotesi che abbiamo testè formulata in merito alla ricorrenza del disavanzo annuale, sia del suddetto contributo integrativo, nonchè, con un calcolo di larga approssimazione, anche dell'incremento delle entrate derivanti dalla applicazione delle nuove imposte di consumo e dalla maggiorazione di quelle esistenti, in conformità delle disposizioni contemplate dalla legge del 1950, riteniamo che, in sede di previsione di bilancio per il 1952, i Comuni italiani dovrebbero partire con un disavanzo che, per essere molto, ma molto limitati, consideriamo appena, come già dicemmo, di 25 miliardi, e con una situazione debitoria non inferiore a 130 miliardi di lire. Ciò, ben inteso, sempre a prescindere da quello che potrebbe essere negli anni 1952 e seguenti l'incremento del gettito nel settore delle imposte di consumo in conseguenza della applicazione delle norme che sono contemplate nel presente progetto di legge.

Circa le Province sappiamo che a decorrere dal 1° gennaio 1952 verrebbe loro attribuito il 2,50 per cento del gettito complessivo della imposta generale sull'entrata (gettito che noi, prudenzialmente, consideriamo pari a 250 miliardi di lire all'anno), e lo sgravio totale delle spese per l'accasermamento delle forze di polizia (70 milioni all'anno), e perciò le Province godrebbero nel periodo annuale di una maggiore entrata valutabile in 6 miliardi e 320 milioni di lire. Ma poichè la loro minore entrata per le sopresse superimposizioni corrisponde a sette miliardi di lire all'anno, esse, negli anni 1952 e seguenti, dovrebbero incorrere in un ulteriore disavanzo di 680 milioni. Nel 1949 il loro disavanzo corrente è risultato di cinque miliardi e mezzo di lire. È ovvio che, anche in questo caso, tale disavanzo, pur nella migliore delle ipotesi, non potrà fare a meno di riprodursi anche nel 1950 e negli anni successivi. Ciò pre-

messo, e tenuto calcolo del contributo statale che venne corrisposto alle Province con la già citata legge del 1950, le stesse, in sede di previsione per il 1952, secondo i nostri calcoli, dovrebbero partire con un disavanzo annuale, al minimo, di 6 miliardi e 180 milioni, e con una situazione debitoria non inferiore a circa 33 miliardi e mezzo di lire. E così tanto per i Comuni quanto per le Province, abbiamo fatto il punto al 1° gennaio 1952.

L'onorevole Ministro delle finanze, nella sua relazione al progetto di legge in esame, ammette che nei primi anni di applicazione delle norme sulla perequazione tributaria, e ciò specie nei confronti dei Comuni e delle Province che avessero superato notevolmente le aliquote massime previste nel testo unico del 1931, potrà determinarsi una sensibile flessione nel rispettivo gettito fiscale. Però egli ritiene che questa flessione, almeno in riferimento alla superimpostazione alla imposta di ricchezza mobile, avrà una portata inferiore di quanto si possa presumere, sia per la rapida definizione dei redditi relativi ad anni arretrati ed ora giacenti in contenzioso, sia per il naturale sviluppo della materia imponibile e, infine, per effetto del miglioramento delle generali condizioni economiche perchè questo miglioramento non mancherebbe di ripercuotersi anche nel settore dei tributi locali. In merito noi non intendiamo nemmeno di soffermarci intorno a questo ottimismo circa l'andamento delle generali condizioni economiche. Infatti, proprio in tale campo, e, più specialmente, in quello politico che è determinante, vi sono troppi sintomi manifesti e troppe sinistre prospettive di sviluppo che le cose, invece di migliorare, volgeranno sempre più verso il peggio. Piuttosto abbiamo condotto una sommaria indagine per misurare l'entità della presunta sopravvenienza attiva di cui dovrebbero godere i Comuni e le Province, in seguito alla definizione del contenzioso di ricchezza mobile degli anni arretrati dal 1946 al 1949. Tenendo calcolo delle somme già iscritte a ruolo, dei benefici che dalla legge sono concessi ai contribuenti morosi, delle eventuali rettifiche e delle eventuali perdite, è presumibile che i Comuni otterranno, per tre anni consecutivi, all'incirca un miliardo e 400 milioni di lire all'anno; le Province all'incirca 700 milioni; e poi, esauriti gli arretrati,

il gettito si ridurrà alla accessione permanente dei nuovi imponibili di ricchezza mobile, per cui i Comuni godranno di un maggior gettito all'incirca di 600 milioni, e le Province all'incirca di 300 milioni di lire ogni anno.

Va da sè che somme di questo modestissimo ordine di grandezza se serviranno a ridurre di altrettanto la perdita che si verifica per la soppressa superimposizione alla imposta di ricchezza mobile (insieme 12 miliardi annui), non potranno mai contribuire in modo apprezzabile a colmare il complessivo disavanzo degli enti deficitari (insieme, al minimo, oltre 31 miliardi annui).

In quanto poi al presunto allargamento della base imponibile dell'imposta di ricchezza mobile (e, diciamo pure, anche di altre imposte dirette, reali o personali) noi, in sede di discussione della legge sulla perequazione tributaria e successivamente, abbiamo già avuto campo più volte di manifestare in proposito il nostro profondo scetticismo. In breve, allo stato attuale delle cose, non è di certo coi provvedimenti che vennero adottati che nei rapporti tra contribuenti e fisco potrà scaturire quella corrispondenza di amorosi sensi sulla quale l'onorevole Ministro delle finanze ripone tanta fiducia. Ripetiamo: per ottenere risultati concreti occorreva ridurre maggiormente le aliquote della ricchezza mobile, procedere all'accertamento dei redditi con nuovi e ben più efficaci strumenti democratici di indagine e di definizione, vale a dire i Consigli tributari, ed, inoltre, occorreva spostare l'asse tributario verso le imposte dirette personali con aliquota fortemente progressiva, nonchè propinare drastiche sanzioni proprio in quella area dei maggiori redditi dove le evasioni sono sistematicamente perpetrate con la più raffinata tecnica e raggiungono nel loro complesso cifre iperboliche. In merito poi all'imposta di famiglia, che secondo la legge istitutiva dovrebbe colpire progressivamente l'agiatazza personale, ed essere, come auspicava l'onorevole Scoca alla Costituente, il fulcro del sistema tributario comunale (la cui aliquota aveva raggiunto in molti Comuni il 21,60 per cento in corrispondenza al reddito di un milione), bisogna convenire che applicando la nuova tabella di cui la legge sulla perequazione tributaria fissa il limite superiore, a decor-

rere dal 1° gennaio del 1952 (il 12 per cento in corrispondenza al reddito di 12 milioni ed oltre, mentre noi avevamo proposto il 12 per cento in corrispondenza al reddito da 2.500.001 a 5 milioni, ed il 15 per cento per i redditi oltre i 5 milioni), essa ne uscirà sconvolta e svuotata di contenuto proprio nei confronti dei redditi più elevati. I Comuni in genere, e, purtroppo specialmente quelli che si sono distinti per attività e diligenza nella fase dell'accertamento, se, nel complesso, vorranno contenere la perdita entro il limite di 10 miliardi annui, che, grosso modo, noi abbiamo calcolata, è ovvio che dovranno durare molta fatica per riuscire a dilatare di almeno da due a tre volte tanto, come sarà necessario, la base imponibile preesistente.

Quali strade rimangono ancora aperte agli Enti per conseguire il pareggio dei loro bilanci? Eccole: la sovraimposta fondiaria per i Comuni e le Province, il ricorso ai mutui per i Comuni e le Province, e le imposte di consumo soltanto per i Comuni. La sovraimposta sul reddito dei fabbricati è praticamente inconsistente; quindi non la prenderemo in considerazione.

In merito alla prima, gli enti, e specie quelli a bilancio deficitario che si possono annoverare fra i più poveri, non potranno di certo fare molto affidamento perchè le aliquote sono già state spinte persino al di là del 200-300 per cento del terzo limite contemplato dal testo unico. In tal caso le aliquote raggiunte sono invalicabili.

Inoltre, questa sovraimposta presenta attualmente due gravissimi inconvenienti dovunque: primo, anche se si volesse aumentare ancora la aliquota il suo rendimento sarebbe insignificante perchè la base imponibile risulta appena di 89 miliardi; secondo, gli amministratori, e soprattutto quelli dei centri rurali, saranno sempre più trattenuti dall'agire in tal senso perchè l'imposta è proporzionale e non ammette esenzione di redditi minimi. Una eventuale recrudescenza del carico fiscale in atto a questo titolo verrebbe a colpire anche i piccoli proprietari coltivatori diretti i quali si trovano in serie difficoltà e da lungo tempo premono in tutti i modi per essere senz'altro alleggeriti dai gravami fiscali che già attualmente sopportano.

Per quanto concerne il ricorso ai mutui, non possiamo fare a meno di porre in evidenza che sarebbe contrario ad ogni elementare e buona norma di amministrazione che gli Enti continuassero ad accrescere via via il loro già pesante fardello debitorio ricorrendo ai mutui per far fronte a spese — notate bene — che hanno carattere di ordinaria amministrazione. Non per nulla il Consiglio dell'Unione delle province italiane, nella sua relazione alla tredicesima assemblea, svoltasi in Torino nel maggio del 1950, e che l'assemblea stessa approvò all'unanimità, non ha esitato ad affermare che questo sistema costituirebbe una « follia finanziaria ».

Ciò premesso, per quanto concerne le Province, se si vuole che le medesime conseguano il pareggio dei rispettivi bilanci, siccome esse non dispongono di altri cespiti tributari su cui operare una manovra di compensazione, non vedo, almeno per il momento, che possa sussistere altra via di scampo se non quella di aumentare l'aliquota della loro compartecipazione al gettito complessivo della I.G.E.

Ci si potrebbe obiettare che le Province deficitarie sono 36 su 90, e che quindi con un contributo di questo genere, da ripartirsi uniformemente in base al numero degli abitanti, se è vero che le Province col bilancio in pareggio migliorerebbero la loro situazione, non è men vero che quelle col bilancio dissestato non potrebbero colmare del tutto il proprio disavanzo. D'accordo, però, sta di fatto, che, almeno per il momento, non esiste altro rimedio a meno di ricadere nei gravissimi inconvenienti che sono connaturati al soppresso istituto dalla diretta integrazione statale dei bilanci deficitari.

Per quanto concerne i Comuni è lapalissiano che essi potranno valersi di una sola via, e cioè quella di perseguire una politica di dilatazione estrema delle imposte di consumo di ogni genere, vale a dire, a nostro avviso, della forma tributaria la più irrazionale e la più iniqua che, in un Paese con una struttura economica come il nostro, si possa concepire.

E checchè si dica è proprio questo il fine ultimo, e tutt'altro che recondito, sistematicamente perseguito dai precedenti provvedimenti e dal presente progetto di legge. Tributi indiretti a larga base e di carattere automatico,

ai quali, purtroppo, e volenti o nolenti, sono chiamati a concorrere anche i cittadini che non guadagnano nemmeno quanto sarebbe indispensabile alle indeclinabili necessità della loro esistenza.

Ma ciò non basta: in questa vicenda v'è ancora un altro aspetto tanto sorprendente quanto increscioso. Infatti, se, per ipotesi, supponiamo che i Comuni applichino tutti i nuovi provvedimenti di legge riguardanti le imposte di consumo che sono stati disposti con la legge 30 luglio del 1950 e quelli di nuovo conio che il presente progetto di legge contempla, ed in ogni caso — notate bene — col massimo della tariffa, secondo un minuto e laborioso calcolo che abbiamo condotto, ci risulta che tutt'al più essi potrebbero ottenere un incremento complessivo di gettito pari all'incirca a 15 miliardi di lire all'anno. Ma poichè, come ho detto poc'anzi, nella migliore delle ipotesi, e sempre che i Comuni si mantengano nell'ambito di una gestione statica e di massima economia, alla quale, in genere, furono finora costretti, il loro presumibile disavanzo non sarà di 15, ma, ad essere di proposito molto e molto limitati, come abbiamo già dichiarato, non inferiore a 25 miliardi, non possiamo fare a meno di concludere che nonostante si voglia ricorrere ad una così nefasta politica tributaria, essi non sarebbero nemmeno in grado di raggiungere l'obiettivo del pareggio dei loro bilanci dissestati. Mi pare che questa assai penosa conclusione sia tutt'altro che di poco momento.

Per ottenere questo pareggio i Comuni, presi come sempre nel loro complesso indifferenziato, dovrebbero applicare una ulteriore superimposizione pari almeno al 60 per cento del gettito totale delle imposte di consumo maggiorate o istituite con la legge del 1950 e di quelle di nuova istituzione che il presente progetto di legge contempla, computando sempre il massimo della tariffa, e cioè, nel primo caso, le imposte sul gas e la energia elettrica (maggiorate con la legge del 1950); le imposte sulle acque minerali, le bevande gassate, le polveri, gli sciroppi (istituite con la legge del 1950); nel secondo caso, le imposte sui liquori e gli alcool (istituite col presente progetto di legge). Va da sè che questa operazione non sarebbe nemmeno integralmente possibile perchè le imposte sul gas e la ener-

gia elettrica sono bloccate fino al 1953. Oppure, i Comuni dovrebbero elevare ancora di circa il 20 per cento il gettito totale di tutte le imposte di consumo così come risultano attualmente in atto, le quali, com'è noto, ad eccezione dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica, in molti Comuni sono già soggette ad una notevole superimposizione (dal 30 al 50 per cento) nei confronti della tariffa massima contemplata dalla legge.

Ecco in cifre aride, ma molto eloquenti, in che stato essi sarebbero ridotti.

Orbene, se questo presumibile aumento delle imposte di consumo non ci preoccupa affatto per quanto concerne i liquori, le bevande gassate e simili perchè, più o meno, sono generi voluttuari, la cosa invece cambia totalmente aspetto quando passiamo a considerare l'imposta di consumo su altri prodotti, come il vino, la carne, ecc., e, particolarmente, quella sul gas e la energia elettrica. In quest'ultimo caso poi si tratta senza dubbio di un modesto servizio civile che ormai dovrebbe essere esteso a tutti i cittadini, siano essi ricchi o poveri, abitanti in città o nei casolari sparsi della campagna. Ed a questo proposito non possiamo fare a meno di rilevare con tristezza come suonino profonda irrisione le norme di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 575: com'è noto esse stabiliscono che fino al 31 dicembre del 1952, i Comuni possono deliberare le aliquote dell'imposta sul gas e la energia elettrica in misura inferiore a quella massima prevista, e ciò anche in deroga alle disposizioni degli articoli 255 e 256 del testo unico sulla finanza locale e dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, vale a dire anche nel caso in cui i loro bilanci siano notevolmente deficitari. Stando così le cose, io mi domando come può essere possibile che i Comuni si trovino nelle volute condizioni per poter applicare questa norma.

Ho detto poc'anzi che il fine ultimo perseguito da questo progetto di legge e da quelli precedenti che gli sono intimamente connessi è tutt'altro che recondito. Infatti: nella stessa relazione ministeriale al presente progetto di legge si afferma in modo esplicito — e qui debbo rendere omaggio alla sincerità dell'onorevole Ministro — come sembri opportuno limitare sempre più la facoltà di imposizione degli enti locali nel settore delle imposte di-

rette per riservarla unicamente all'azione dello Stato, estendendola, invece, in quello della imposizione indiretta. E la relazione continua affermando che con questo progetto di legge si intende appunto avviare il settore delle imposte sui consumi e degli altri tributi indiretti verso un rendimento più elevato.

Ed in realtà, proprio quando da un lato si sono già sopresse le superimposizioni alle imposte dirette (ricchezza mobile ed imposta di famiglia) e si sono già ridotte le aliquote dell'imposta di famiglia schiacciando enormemente l'incidenza per i maggiori redditi, dall'altro si progetta di moltiplicare, senza alcuna discriminazione, le imposte e le tasse indirette, di abolire ogni distinzione fiscale fra i vini fini e quelli comuni, di aumentare l'imposta sul vino comune a mano a mano che si passa dai piccoli ai grandi centri, di modo che gli operai, gli artigiani, gli impiegati, e così via, che risiedono in una città con oltre 200 mila abitanti, invece di pagare come prima (stando — intendiamoci bene — soltanto alla tariffa) un dazio di otto lire al litro, d'ora innanzi dovrebbero pagarlo di 15 lire. Inoltre, come abbiamo detto or ora, si è già moltiplicata l'imposta sul gas di trenta volte e quella sulla energia elettrica di ventidue volte tanto, ed, infine, tranne per queste due ultime voci d'imposta che sono bloccate, però soltanto fino al 31 dicembre 1952, non verrebbe fissato alcun limite alle superimposizioni sulle imposte di consumo, anzi, si giunge a proporre che qualsiasi aumento venga praticato su di una voce di tariffa debba essere senz'altro esteso a tutte le restanti voci della tariffa.

Dunque non v'è dubbio che con questo progetto di legge il fine enunciato dall'onorevole Ministro delle finanze verrebbe perseguito in pieno e spingendo le cose fino alle loro estreme conseguenze. È veramente grave il fatto che proprio in un periodo in cui va continuamente riducendosi in modo pauroso il potere di acquisto delle larghe masse popolari si vogliono aumentare notevolmente le imposte sui consumi.

Giunti a questo punto crediamo sia opportuno dissipare qualsiasi malinteso.

Vogliamo precisare che noi non siamo affatto ostili per principio alle imposte indirette in genere, ed a quelle sui consumi in specie.

È ovvio che se nel nostro Paese il reddito fosse equamente distribuito, l'imposta sui consumi, intelligentemente manovrata, sarebbe la più facile, la meno costosa ed anche la più razionale, perchè in modo automatico colpirebbe proporzionalmente il reddito dei contribuenti all'atto di una manifestazione reale e positiva della sua esistenza, e cioè nel momento stesso in cui tale reddito viene effettivamente consumato.

La nostra tenace opposizione ad una politica tributaria di questo genere deriva invece dal dato di fatto, specifico ed incontestabile, che in Italia esiste una forte disuguaglianza nella distribuzione del reddito complessivo che raggiunge limiti estremamente impressionanti, motivo per cui questa imposta si trasforma invece nella più irrazionale ed iniqua forma di tributo che si possa concepire.

Infatti, non v'è dubbio che, stando così le cose, l'imposta di consumo colpisce in modo identico sia il consumatore ricco come quello povero. Inoltre, quando essa concerne i generi fondamentali di largo impiego e caratterizzati da una certa rigidità nella domanda, è ovvio che se viene riferita alla utilità del reddito del contribuente, essa risulti assai più gravosa proprio nei confronti di quelli meno abbienti, non solo, ma di tanto più gravosa quanto più i contribuenti risultino come tali. In altre parole essa viene a tradursi nientemeno che in una imposta inversamente progressiva nei confronti della utilità del reddito stesso.

A loro volta le imposte e tasse indirette, checchè si dica, nella generalità dei casi producono effetti analoghi a quelli delle imposte sui consumi, perchè, in definitiva, ad eccezione dei periodi di crisi in cui si manifesta nel mercato di produzione e di scambio una generale e profonda flessione dei prezzi, esse vengono sempre trasferite sul prezzo di vendita dei prodotti o dei servizi.

Ciò premesso, noi stessi siamo disposti a convenire che allo stato attuale delle cose non sarebbe nemmeno possibile abolire di colpo le imposte sui consumi di uso comune per limitarle soltanto a quelli voluttuari, ma questa circostanza di ordine pratico contingente non significa affatto che, invece di tendere sempre più alla ottemperanza del principio della capacità contributiva dei singoli ed a quello della progressività delle aliquote, che sono postulati della suprema legge della Repubblica, si debba proprio agire in senso diametralmente opposto.

Insomma, il gettito complessivo dei tributi comunali che deriverebbe dalla integrale applicazione del presente progetto di legge e di quelli precedenti che gli sono intimamente connessi, e sempre nella ipotesi in cui, ferme restando le superimposizioni che sono in atto, i Comuni spingano alla massima aliquota le imposte indirette e quelle di recente e nuova istituzione sui consumi, in base ad un nostro calcolo risulterebbe, grosso modo, il seguente:

Imposte dirette	45 miliardi	pari al	25,42 %
» indirette	43 » (I. G. E. compresa)	» »	24,29 %
» sui consumi	89 »	» »	50,29 %
	177 miliardi		100,00 %

Se poi immaginiamo che i Comuni, nel loro complesso, dilatino comunque le imposte di consumo fino ad ottenere il pareggio dei rispettivi bilanci, i rapporti (al minimo, perchè ab-

biamo considerato il disavanzo ricorrente soltanto di 25 miliardi) verrebbero modificati nel modo seguente:

Imposte dirette	45 miliardi	pari al	24,06 %
» indirette	43 »	» »	22,99 %
» sui consumi	99 »	» »	52,94 %
	187 miliardi		100,00 %

1948-51 - DCLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 SETTEMBRE 1951

Conviene poi aggiungere che secondo le nostre indagini di massima il peso delle imposte indirette, congiuntamente a quello delle imposte sui consumi, grosso modo, verrebbe a gravare per il 70 per cento sui generi di impiego fondamentale.

Ora, nel 1938, che, in realtà, è tutt'altro che il riflesso di una politica di alleggerimento delle imposte nei confronti dei cittadini meno abbienti, i gettiti di cui trattasi erano così ripartiti:

			rapporto col 1952
Imposte dirette	1.884 milioni	pari al 44,37 %	23,88 volte
» indirette	446 »	» » 10,50 %	96,41 »
» sui consumi	1.916 »	» » 45,13 %	46,45 »
	4.246 milioni	100,00	41,68 »

Confrontando il primo e quest'ultimo prospetto ci risulta che fra il presunto gettito complessivo della progettata imposizione e quello del 1938 vi è un rapporto di 41,68 volte tanto; che il rapporto fra i rispettivi gettiti delle imposte di consumo è di 46,45 volte tanto; che il rapporto fra i rispettivi gettiti delle imposte dirette è di 23,88 volte tanto; che il rapporto fra i rispettivi gettiti delle imposte indirette è di 96,41 volte tanto; ed, infine, che le imposte dirette, mentre nel 1938 rappresentavano il 44,37 per cento della complessiva pressione fiscale dei Comuni, ora esse rappresenterebbero soltanto il 25,42 per cento. E tutto ciò senza che i Comuni riescano a pareggiare i loro bilanci. Se invece volessero pareggiare i loro bilanci detta percentuale del 25,42 per cento discenderebbe al 24,06 per cento. Crediamo che ogni commento risulti del tutto superfluo.

Ed ora passiamo ad un altro ordine di considerazioni. È indiscutibile che le Province e, particolarmente, i Comuni, non possono e non debbono mai essere considerati alla stregua di semplici organismi di decentramento che siano chiamati ad assolvere compiti meramente burocratici e di ordinaria e subordinata amministrazione, e tanto meno alla stregua di aziende, private o pubbliche, di carattere industriale, commerciale od agricolo, dove ciò che in ultima analisi interessa sono i risultati economici dell'annuale bilancio consuntivo.

Il Comune costituisce invece la fondamentale cellula della organizzazione politica del complesso sociale. Ed è proprio nell'ambito del Comune che dovrebbe svolgersi, prima che al-

trove, la libera attività del popolo diretta al soddisfacimento dei molteplici e svariati bisogni collettivi locali. Pertanto il Comune dev'essere il vigile interprete ed il pronto ed appassionato realizzatore delle aspirazioni di progresso e di benessere, nonchè delle esigenze di equità e di giustizia che sono espresse dalle larghe masse dei suoi amministrati.

Un ente locale che si limitasse a polarizzare la propria attività secondo una pedissequa e gretta politica di ordinaria amministrazione, se è vero che forse potrebbe rallegrarsi di conseguire il pareggio del proprio bilancio non è meno vero che questo Ente agirebbe in dispregio dei principi informatori della sua stessa esistenza come elemento primario, basilare e nevralgico della vita politico-amministrativa dell'aggregato nazionale. E perciò questi enti debbono sempre animare la loro azione di un costante impulso di dinamismo e di progresso per assurgere a veri centri di iniziativa e di sviluppo di un sano e fecondo fermento costruttivo e per conseguire il massimo perfezionamento nel campo tecnico, economico, umano e sociale.

Ciò premesso, niun dubbio che dalla fine del conflitto ad oggi gli enti locali abbiano attraversato un periodo estremamente duro e critico per effetto delle distruzioni provocate dalla guerra, della disorganizzazione dei molteplici servizi pubblici, della trascurata manutenzione degli stabili e degli impianti, della caotica situazione delle loro finanze, e così via.

Ebbene, oggi, dopo questo lungo e faticoso travaglio di assestamento che volge pressap-

poco al termine e che finora è costato all'erario circa 92 miliardi di contributi integrativi (72 ai Comuni e circa 20 alle Province) gli enti nella loro maggioranza dovrebbero essere in grado, valendosi esclusivamente delle proprie forze e della propria sagacia amministrativa, di uscire dalla fase di rinuncia e di stagnazione in cui furono piombati dal complesso di tante turbinate vicende, per affrontare con slancio e con perseveranza un nuovo periodo di ripresa e di rinnovamento politico, economico e sociale che sia dotato di un largo e profondo respiro.

Ormai sono trascorsi tredici anni dal 1938, anno che si è soliti assumere come caposaldo di riferimento di ogni confronto, e, purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi i Comuni e le Province sono ancora ridotti nella situazione di quel tempo, quando addirittura non abbiano segnato alcuni passi indietro. Per le Province, ed in particolar modo per i Comuni, sussiste dunque l'imperiosa necessità di poter procedere nel proprio cammino con maggiore speditezza, energia ed efficienza costruttive per rimediare ai danni subiti e per riguadagnare, il più rapidamente possibile, il tempo perduto senza aver conseguito alcun progresso nel campo delle civili conquiste.

Conviene poi aggiungere che se i Comuni e le Province potessero effettivamente agire nel senso da noi auspicato poc'anzi, oltre a dotare il Paese di un complesso di strutture e di servizi indispensabili alle rispettive collettività, darebbero pure un efficace contributo alla attivizzazione del mercato interno di produzione e di scambio, perchè col fervore delle opere aumenterebbe il potere di acquisto delle masse lavoratrici, ora costrette ad un sottoconsumo, e, per riflesso, aumenterebbe anche il reddito e la capacità contributiva degli imprenditori, degli esercenti, degli artigiani, degli operai e così via.

In altre parole, assai più compiutamente e con minore costo di quello che potrebbe ottenere la lenta e pesante macchina burocratica dello Stato, i Comuni e le Province, agendo nel settore delle opere pubbliche, concorrerebbero validamente ad alleviare l'assillante e tremendo problema della disoccupazione che continua ad affliggere il nostro Paese.

Nessuno ignora come in molti luoghi difettino in modo impressionante le più elementari

condizioni per una decente convivenza civile, e ciò non soltanto nelle cosiddette zone depresse, ma anche in quelle che di solito si ritengono pervenute ad un livello di soddisfacente progresso. Mancano acquedotti, impianti elettrici, fognature, ospedali, ambulatori, strade secondarie, edifici scolastici, farmacie, case popolari, mercati coperti e così via; tutte opere assolutamente indispensabili che, in linea diretta od indiretta, sono da classificarsi fra i beni strumentali e che, ai termini dell'articolo 21 del testo unico della finanza locale, rientrano nel capitolo delle spese obbligatorie di pertinenza dei Comuni e delle Province.

La traduzione in termini concreti di questa fondamentale esigenza non è cosa facile e di poco momento, data la varietà delle strutture che sussistono da luogo a luogo e la somma quasi incommensurabile dei bisogni che premono dovunque. A titolo indicativo diremo che, a nostro avviso, i Comuni e le Province, per dare almeno inizio ad una graduale politica di questa specie, previo l'assestamento dei loro bilanci, dovrebbero poter disporre, i primi, di una somma che per ora si può presumere di 18-20 miliardi di lire all'anno e, le seconde, di una somma che per ora si può presumere di 5-6 miliardi di lire all'anno. Dette somme grosso modo corrispondono, rispettivamente, al 10 per cento delle loro attuali spese effettive.

Ora è lapalissiano che se i provvedimenti di legge di cui stiamo discutendo, a prescindere per un istante dalla loro intrinseca natura, come abbiamo visto poc'anzi non arrivano nemmeno a conseguire il pareggio dei bilanci dei Comuni e delle Province deficitarie, a più forte ragione essi non potranno mai consentire che gli enti locali riescano a procurarsi i mezzi per uscire finalmente dalla fase di forzata e penosa inerzia in cui furono costretti già da lungo tempo, per affrontare una nuova esistenza che sia permeata di attività feconda e di progresso economico, umano e sociale.

È quindi ovvio che, di fronte a tanti errori e a tante manchevolezze e ad una così manifesta violazione delle norme costituzionali, scientemente perpetrata dal Governo, da parte nostra si proponga una serie di emendamenti a questo progetto di legge i quali, nel loro insieme, formano un tutto organico e coordinato. Con gli stessi noi non pretendiamo affatto di ri-

solgere di punto in bianco il vasto e complesso problema delle finanze locali. Piuttosto e dove la nostra azione non risulti già preclusa dalle leggi precedenti che con questa si ricollegano, ci siamo ripromessi di neutralizzare gli effetti della politica essenzialmente antipopolare che il Governo persegue e, nel contempo, di porre le basi di avvio ad una razionale e rinnovatrice politica tributaria che si avvicini sempre più ai postulati che, in merito, sono sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

In sintesi le principali variazioni che noi proponiamo sono le seguenti: Primo, alla indiretta, passiva, ed anche illogica compartecipazione dei Comuni col 7,50 per cento dell'imposta generale sulla entrata riscossa dallo Stato, la quale, secondo il progetto governativo, si dovrebbe per giunta ripartire in base alla popolazione residente, e quindi secondo un modo del tutto avulso dal reale volume degli scambi e dei consumi locali, noi proponiamo (però, come soluzione temporanea) che sia mantenuta in vita l'attuale compartecipazione dei 9/10 dell'imposta stessa sulle carni e sui vini. Essa dovrebbe riscuotersi sempre nel Comune di consumo, e ciò — si noti bene — sia nel caso in cui la riscossione avvenga col sistema a tariffa, come con quello dell'abbonamento.

In tal modo verrebbero anche scongiurate le gravissime sperequazioni che si produrrebbero a danno dei maggiori Comuni. Infatti, per il loro più intenso traffico ed il loro più elevato consumo, essi percepivano già una entrata rilevante sulla quale potevano fare affidamento e che ora verrebbe di colpo a mancare; non solo, ma data la loro struttura è fuori dubbio che essi sono quelli maggiormente caricati di ingenti spese per il cumulo degli svariati e molteplici servizi che sono tenuti ad assolvere. Ed, infine, è ovvio che i Comuni essendo interessati direttamente alla riscossione dell'imposta di consumo e della compartecipazione, svolgeranno una funzione attiva anche nei confronti del tributo erariale. Credo inoltre opportuno aggiungere che la soluzione da noi proposta corrisponde ai voti unanimi espressi dal Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Secondo, anzichè attribuire esclusivamente e predeterminatamente ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole l'1 per cento

del gettito complessivo sull'I.G.E., noi proponiamo che questa modesta somma fissa sia assegnata a quei Comuni che, comunque siano ubicati, per le loro specifiche condizioni strutturali ed economiche non possano assolutamente essere in grado di trovare nella capacità contributiva dei propri cittadini i mezzi indispensabili per assicurare l'adempimento dei servizi fondamentali. Insomma, al fine di poter procedere con cognizione di causa e con equità alla ripartizione di questa modesta somma fissa che viene posta a disposizione dei Comuni che effettivamente risultino privi di risorse (e che noi consideriamo *a priori* come tali quando il loro reddito medio, riferito a testa di abitante, sia inferiore o pari alla metà della corrispondente quota media del reddito nazionale), proponiamo che al criterio generico, empirico ed automatico che è indicato dal progetto governativo, sia sostituita una analisi ed una corrispondente misura comparativa delle condizioni di fatto dei Comuni interessati, e, naturalmente, senza che questa analisi possa degenerare in un sindacato di merito dei loro rispettivi bilanci.

Terzo, è questo uno dei più importanti provvedimenti fra quelli che noi proponiamo; esso non riguarda più l'entrata, ma bensì la spesa dei Comuni.

È fuori dubbio che, nonostante l'evoluzione dei tempi e le norme costituzionali che regolano tale materia, si continua illogicamente ad accollare ai Comuni un pesante fardello di oneri di varia natura che non interessano affatto i loro compiti specifici. Diciamo pure chiaro che ciò avviene unicamente in virtù di una casistica della vecchia legge comunale e provinciale che rappresenta la cristallizzazione di una dispotica ed iniqua prevalenza della volontà statale nel criterio di ripartizione degli oneri a carico degli enti periferici.

Se si dovesse togliere ai Comuni per trasferirla allo Stato una parte almeno di quegli oneri che non si possono considerare di loro specifica competenza, sarebbe innegabile che, proprio con questo provvedimento, equo e razionale, si esaudirebbe una vecchia, profonda e reiterata aspirazione di tutti i Comuni d'Italia, non solo, ma, in attesa di procedere ad una radicale riforma della legge comunale e provinciale, si incomincerebbe a perseguire sul

serio per questa via una efficace ed appropriata politica di risanamento dei loro rispettivi bilanci.

Credo opportuno aggiungere che anche questo criterio corrisponde al voto unanime espresso dal Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Un primo gruppo dei suddetti oneri è rappresentato dalle spese di carattere sanitario ed assistenziale. Tutti i cittadini non abbienti, in qualsiasi lembo del territorio nazionale risiedano, sono uguali di fronte alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione ed inabilità al lavoro, e perciò non dev'essere il Comune, ma lo Stato, in veste di generale e supremo tutore dell'assistenza sociale, della incolumità e del benessere fisico dei cittadini, ad intervenire in questo campo anche in linea economica. Ciò è esplicitamente stabilito dall'articolo 38 della Costituzione della Repubblica.

Invece, oggi, in concreto, si verifica il grave fatto che nei Comuni in cui è più diffusa la miseria, e perciò mancano o difettano assai le condizioni per conseguire una decente convivenza civile, proprio in questi Comuni si forma un ambiente in cui trova incremento la degenerazione fisica e la morbilità. Va da sé che per una interdipendenza di cause e di effetti questi Comuni non sono affatto in grado di fronteggiare le indeclinabili esigenze della profilassi e della terapia verso i cittadini che sono posti a carico della pubblica assistenza, e non lo sono proprio in ragione inversa di quello che sarebbe il loro effettivo fabbisogno. In questo settore è ovvio che vanno comprese le spese per la somministrazione gratuita dei medicinali e quelle per il ricovero di ospedalità che il Comune deve sostenere nei confronti degli iscritti nell'elenco dei poveri.

Un altro importante settore è quello del mantenimento degli inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi di sussistenza. Per i cittadini vecchi o, comunque, inabili al lavoro, i quali siano ridotti a vivere a carico della collettività, è logico, naturale, equo, ed anche costituzionale, che non debba essere il Comune, ma bensì lo Stato a provvedere al loro mantenimento, perchè ciò rientra appunto nei compiti generali della previdenza e della assistenza sociale, che, sempre ai termini dell'articolo 38 della Costi-

tuzione, debbono essere disimpegnati da quest'ultimo.

E passando ad altre voci di spesa, non possiamo fare a meno di rilevare l'assurdità che i Comuni debbano corrispondere un contributo per il servizio antincendi quando questo servizio, che interviene in tutti i casi in cui si verificano dovunque incendi, incidenti o calamità, per la sua destinazione e per le esigenze della sua struttura organica, dell'impianto, del funzionamento e della piena efficienza, è già stato sottratto da ogni dipendenza dai Comuni per essere eretto in Corpo nazionale. Ed in modo pressochè analogo si deve ragionare nei confronti delle spese occorrenti per i dispensari celtici, la compilazione delle liste elettorali per le elezioni politiche, e così via.

I suddetti non sono forse servizi che investono in pieno la competenza specifica dello Stato? E allora perchè debbono continuare a far capo ai Comuni?

Orbene, preciso subito che, al fine di procedere gradualmente in queste traslazioni di competenza, noi proponiamo che le spese per la somministrazione dei medicinali, il ricovero ospedaliero ed il mantenimento dei poveri ed inabili al lavoro, rimangano, per ora, ancora per metà a carico dei Comuni e solo per l'altra metà passino a carico dello Stato. In tal modo il necessario controllo statale sarebbe assai facilitato dalla convergenza di interessi che hanno i Comuni stessi di agire equamente e razionalmente per contenere la spesa entro i limiti delle più pressanti esigenze e dei casi veramente meritevoli.

In relazione agli altri numerosi servizi minori che attualmente sono sopportati dai Comuni e dalle Province per conto dello Stato noi proponiamo che, per ora, abbia luogo il trasferimento a carico esclusivo di quest'ultimo soltanto nel caso in cui tali spese già oggi stesso siano parzialmente rimborsate dallo Stato in base a contributi, vale a dire quando già sussista da parte dello Stato medesimo un implicito riconoscimento che dette spese non vanno considerate di specifica competenza dei Comuni o delle Province.

In totale, a conti fatti, i Comuni verrebbero sgravati di un onere pari a 28-30 miliardi di lire all'anno. Per le Province trattasi invece di poche centinaia di milioni.

Prevediamo che in merito ci verrà ribadita la solita obiezione, e cioè che se queste spese non le sosterranno i Comuni dovrà pur sostenerle lo Stato, e perciò, che, dal punto di vista della distribuzione del carico fiscale, le cose non cambierebbero in modo sensibile. L'obiezione che, così *a priori*, può apparire consistente, di fronte ad una analisi meno superficiale si rileva senz'altro semplicistica e destituita di fondamento.

Infatti, non è logico, non è equo e non è nemmeno costituzionale, che il Governo pretenda che gli enti continuino a sobbarcarsi a molti compiti che sono avulsi dalle loro naturali e specifiche attribuzioni, e, per giunta, nel contempo, non procuri affatto di limitare al minimo indispensabile la sua ingerenza, così come la Costituzione prescrive, onde permettere ch'essi possano adeguare le proprie entrate alle spese mediante l'adozione e lo sviluppo di una loro politica tributaria.

E allora, se il Governo, arbitrariamente ed anche inconsultamente, ha voluto e vuole sempre più precludere o limitare ai Comuni il campo di manovra della imposizione diretta, reale e personale, per riservarlo esclusivamente a se stesso, abbia anche il coraggio e l'onestà di sollevare i Comuni da quei molteplici oneri che derivano da incombenze generali ed uniformi che non sono di loro competenza. Ciò implica, ovviamente, che lo Stato, per provvedere in proprio alla copertura di questi oneri, debba ricorrere non alla imposizione indiretta, ma ad un corrispondente incremento del gettito delle imposte dirette erariali, svolgendo la necessaria e doverosa opera di reperimento degli alti redditi, in tutto od in parte evasi.

Soltanto in questo modo il Governo potrà dimostrare di avere ancora un po' di rispetto, da un lato, a quell'infinitesimale residuo di autonomia tributaria di cui potrebbero ancora valersi i Comuni e, dall'altro, al carattere di progressività di cui dev'essere dotato il nostro sistema fiscale, e cioè di due norme importantissime che sono entrambe postulate dalla Costituzione della Repubblica.

Quarto, ed ora riassumiamo brevemente gli altri principali provvedimenti che formano pure oggetto delle nostre proposte:

Per quanto concerne l'imposta di licenza e l'imposta sul valore locativo (la quale ultima

sostituisce quella di famiglia), sia per evidenti motivi di equità, come per ostacolare facili evasioni, noi proponiamo che siano entrambe commisurate al presunto valore locativo in regime di libera contrattazione; per quanto concerne i diritti erariali di pertinenza dei Comuni, che siano finalmente inclusi nella casistica anche i trattenimenti danzanti, e, per quanto concerne le imposte di consumo, che, senza alcuna particolare autorizzazione, i Comuni abbiano la facoltà di includere nella tariffa, in tutto od in parte, una vasta gamma di prodotti, da noi specificatamente elencati a gruppi nell'articolo 8, i quali non risultano affatto di uso fondamentale. I principali prodotti di cui trattasi sono la carta, i cartoni, gli articoli sportivi, le calzature di lusso, i fiori, i giocattoli, gli oggetti d'oro, d'argento ed i preziosi in genere, gli orologi, le ceramiche, i cristalli, e così via. Sempre in tema di imposte di consumo, al fine di mitigare la loro incidenza sui generi di uso fondamentale, noi proponiamo che sia mantenuta la distinzione e la tariffa fra vini comuni e vini fini; che per alcuni generi siano ridotte le tariffe massime; che anche in caso di accertate necessità i Comuni, con la semplice autorizzazione della G.P.A., possano bensì sovraimporre alle tariffe massime delle imposte di consumo, ma però per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica e differenziata, ed, in ogni caso, sino al limite insuperabile del 50 per cento della tariffa; che sia attribuita ai Comuni, senza eccezioni di sorta, la facoltà di fissare il sistema di riscossione (tariffa od abbonamento) e di graduare l'imposta di consumo sul gas e l'energia elettrica anche a seconda delle varie categorie di utenze.

Per quanto concerne le imposte indirette, noi proponiamo che i Comuni, in luogo di essere « obbligati » ad applicare le nuove tariffe che questo progetto di legge contempla, abbiano la « facoltà » di mantenerle ad un livello inferiore, secondo il proprio criterio discrezionale, e, per quella di famiglia, che il Consiglio comunale possa fissare il minimo di fabbisogno da esentarsi dall'imposta, la curva delle aliquote ed i criteri di discriminazione delle basi imponibili in funzione della natura prevalente del reddito familiare.

Ed infine, nel campo importantissimo delle norme che per i molteplici tributi disciplinano l'accertamento, la definizione e la procedura del contenzioso, noi, ispirandoci ai principi basilari su cui deve reggersi una sana, onesta e moderna politica tributaria nell'attuale fase storica che dovrebbe essere di autonomia, di sviluppo e di ascesa della vita comunale, abbiamo articolato una serie di proposte che tendono, sia a sveltire le operazioni in genere, sia ad attribuire ai Comuni un ampio potere discrezionale, sia a rendere sempre più difficili le evasioni, sia a correggere numerose incongruenze pratiche del progetto governativo, e, soprattutto, ad impedire una buona volta per sempre che si perpetui lo sconcio che la legge tributaria, nelle mani dei contribuenti più facoltosi e più agguerriti possa addirittura servire da vero e proprio strumento di evasione legale, così come l'esperienza ha finora largamente dimostrato. A titolo di parziale esemplificazione aggiungo che una delle più importanti fra le molteplici innovazioni di cui trattasi concerne il consolidamento della gestione ed economia delle imposte di consumo. Qualora su conforme parere della G.P.A. tale gestione non dovesse procedere regolarmente, il Prefetto non potrebbe più sostituirla con l'anacronistica, vessatoria e speculatrice gestione di appalto, ma soltanto ordinare che si introducano le opportune modifiche, sempre però nella stessa gestione ad economia. Un'altra importante innovazione concerne un più appropriato assetto democratico e tecnico delle varie Commissioni, ivi compresa quella centrale. Anzi, vuoi per sentite esigenze di accelerare ogni procedura di controllo e di contenzioso, nonchè per avvalorare sempre più concretamente il principio della autonomia comunale, proponiamo che per i Comuni con meno di 50.000 abitanti i poteri di quest'ultima Commissione rimangano senz'altro di competenza della G.P.A.

Il complesso dei provvedimenti fiscali di carattere economico a cui ho poc'anzi accennato, secondo un calcolo di massima, può presumibilmente produrre un gettito pari, come minimo, a 16-18 miliardi di lire all'anno.

E così i Comuni, fra le minori spese di cui abbiamo trattato in precedenza (28-30 miliardi) e queste nuove entrate (16-18 miliardi),

verrebbero a disporre di una maggiore somma totale pari a 44-48 miliardi di lire all'anno.

Con detta somma i Comuni, sempre intesi nel loro complesso indifferenziato, potrebbero, grosso modo, conseguire il pareggio dei bilanci e dare inizio ad una politica di rinnovamento e di sviluppo dei rispettivi impianti e servizi, non solo, ma questo nuovo indirizzo tributario consentirebbe ad essi di ridurre a poco a poco il peso delle imposte indirette e di consumo che gravano sui generi fondamentali, fino al punto di porre i Comuni, a bilancio assestato, in condizioni di procedere senz'altro alla eliminazione di alcune delle più impopolari e vessatorie voci di queste imposte.

Onorevoli colleghi, vi chiedo scusa se ho dovuto intrattenervi così a lungo; questa importante materia è vasta e complessa, e quindi, essendomi ripromesso di condurne l'esame da un punto di vista generale, non ho potuto fare altrimenti.

Credo però di essere riuscito a dimostrare la fondatezza della mia iniziale affermazione, e cioè che il complesso dei provvedimenti già adottati o proposti dal Governo, e dei quali il presente progetto di legge rappresenta la fase culminante, siano in effetti profondamente incisivi, caratterizzino e pregiudichino tutto l'ordinamento della nostra finanza locale.

Credo anche di essere riuscito a dimostrare, specie con l'apporto arido ma eloquente delle cifre, che, nonostante l'instaurazione di una politica tributaria così antipopolare e così anticostituzionale come quella che poc'anzi abbiamo esaminata, i problemi finanziari dei Comuni e delle Province rimarrebbero insoluti, e cioè gli enti stessi continuerebbero a dibattersi in gravi difficoltà e, peggio ancora, non sarebbero mai in grado di iniziare una feconda fase di ripresa, nè, tanto meno, di attuare una politica tributaria che sia capace di correggere nel modo più largo possibile le disuguaglianze reddituarie che, purtroppo, deliziano il nostro Paese.

A questo punto non posso fare a meno di domandare all'onorevole Ministro delle finanze se nel concepire questa serie di provvedimenti si sia ricordato che vi sono delle norme costituzionali la cui osservanza dev'essere il primo dovere del cittadino e tanto più, poi, se questo

cittadino ricopre una carica di tanta responsabilità e di tanta importanza come la sua.

Insomma, è vero o non è vero che la Costituzione della Repubblica postula che le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali che ne determinano le funzioni (articolo 128); che la Repubblica deve promuovere le autonomie comunali, attuare nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze di questa autonomia e di questo decentramento (articolo 5); ed, infine, che il sistema tributario dev'essere informato a criteri di progressività (articolo 53)? Niun dubbio che ciò sia vero, come niun dubbio che il concetto di autonomia politico-amministrativa degli enti locali coinvolga anche quello di autonomia tributaria, perchè quest'ultima, oltre ad esprimere di per sé stante la specifica manifestazione di un determinato orientamento politico, è pure la premessa fondamentale per il conseguimento della prima.

Ora, per quanto concerne l'autonomia politico-amministrativa dei Comuni e delle Province, purtroppo, dobbiamo amaramente convenire che essa è sempre più ridotta ad un simulacro, tanto e volutamente soffocata dall'alto con le innumerevoli interferenze ed i continui e paralizzanti controlli che si richiamano a leggi vetuste e superate. Mentre la Costituzione dispone che queste leggi siano sostituite con ben altre leggi in cui i rapporti fra lo Stato e gli Enti si traducano in un piano che non sia di ostacolo allo svolgimento di una politica che deve essere lo specchio fedele della volontà e delle aspirazioni espresse dalla maggioranza degli amministrati dagli enti stessi, il Governo volutamente le lascia sopravvivere perchè gli possano servire da comodo strumento per compiere quest'opera di ingerenza e di sopraffazione delle libertà comunali.

Il Governo, e particolarmente nei confronti delle amministrazioni democratiche, non prova alcun ritegno nel servirsi di tutte le norme, strumenti e bardature ch'erano già in auge nel passato regime per costringere gli Enti locali a quella uniformità di indirizzo ed a quei criteri di miope e gretta conservazione che sono in atto nella sfera della politica generale. In-

somma, è evidente ch'esso vuole che sia sbarato il passo ad ogni e qualsiasi libera iniziativa degli enti periferici che possa costituire una minaccia di eversione degli esosi privilegi esistenti, od anche soltanto di essere apportatrice di oneste perequazioni.

Ridotta in questo stato miserando la tanto auspicata, promessa e codificata autonomia politico-amministrativa degli enti locali, a completare l'opera nefasta mancava un insieme di leggi che in modo analogo imbrigliassero gli enti stessi anche nel campo dei tributi. Ecco dal punto di vista politico il fine supremo che dovrebbe assolvere questo progetto di legge, insieme a quelli che lo hanno preceduto.

Infatti, dov'è nella serie dei provvedimenti legislativi già in atto od in progetto l'adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione statale alle esigenze della autonomia e del decentramento amministrativo? Dov'è il rispetto e lo sviluppo concreto della progressività di cui deve essere informato il nostro sistema tributario? Accade tutto l'opposto! Lo Stato si ingerisce nella attività tributaria degli Enti ben oltre quei limiti modesti che potrebbero essere imposti dalle esigenze di un organico coordinamento, e così da un lato esso impedisce che questi enti realizzino una politica tributaria autonoma e dall'altro stronca ogni loro libertà di movimento nel campo più vasto della autonomia politico-amministrativa. In quanto al carattere di progressività del sistema tributario che si vuole instaurare credo che l'analisi da noi poc'anzi condotta abbia abbondantemente dimostrato che gli enti sarebbero addirittura obbligati a battere una strada diametralmente opposta, e cioè, nei confronti della utilità del reddito verrebbe senz'altro a prodursi una progressività alla rovescia.

All'Assemblea costituente lo stesso ministro Pella aveva allora affermato che « i bilanci dei Comuni e delle Province devono trovare il loro assestamento con mezzi propri, affidando alle singole amministrazioni la responsabilità del punto di equilibrio fra programma di spese e programma di pressione fiscale ».

In questa direzione era legittimo, se mai, attendersi una riforma, od un avvio alla riforma della finanza locale. Solo in tal modo verrebbero rispettati i principi sanciti dalla suprema legge della Repubblica; solo in tal modo gli enti, nel-

l'ambito delle proprie facoltà discrezionali, valendosi della loro precisa conoscenza delle capacità reddituarie dei singoli amministratori, potrebbero svolgere, con senso di consapevolezza e di responsabilità, una propria politica tributaria per attuare, in corrispondenza ai mutevoli bisogni e alle mutevoli esigenze locali, una loro differenziata politica amministrativa. Solo in tal modo, dopo aver superato il turbolento periodo post-bellico, verrebbe conferito agli enti quel prestigio e quella forza che scaturiscono sia dalla capacità di fronteggiare i servizi pubblici esclusivamente mediante i contributi dei propri cittadini, sia dalla possibilità di condurre quella formidabile gara di emulazione civica che è sempre fonte delle più alte conquiste, sia di offrire agli amministratori stessi una idonea ed efficace palestra, dove, attraverso il quotidiano tormento, si formano ed emergono i quadri dirigenti della vita pubblica di cui il nostro Paese ha tanto e tanto bisogno.

Nossignori. I Comuni e le Province, anziché essere avviati a vivere in un clima di responsabilità, di libere iniziative e di progresso sono sempre più paralizzati e ridotti alla stregua avvilita di soggetti incapaci. Tutto deve procedere dal centro ed uniformarsi strettamente alla volontà ed alla politica del centro.

E dire che vi sono Comuni in cui l'opera amorevole ed assidua degli amministratori popolari che, pur in mezzo a tante interferenze, ostacoli e remore defatiganti, ebbero il coraggio, la perizia e la tenacia di battere più da presso possibile le strade che la Costituzione postula, ha conseguito risultati veramente sorprendenti.

Ma è mai concepibile che il Governo possa rimanere completamente insensibile di fronte a questi positivi e meravigliosi risultati? Prendiamo, ad esempio, soltanto Bologna: tralascio di mettere in evidenza il numero e la mole delle opere pubbliche ivi realizzate, nonché la serie dei servizi di varia natura che questo Comune ha rinnovati, potenziati o istituiti di sana pianta, per limitarmi unicamente a considerare il campo tributario.

Onorevole Ministro sa o non sa che a Bologna la denuncia di redditi di capitale e misti, assoggettati alla imposta di famiglia, nel '46-'47 era di 624 milioni di imponibile, ma che in

sede di concordato (dico di concordato) l'imponibile salì a 4.300 milioni; che nel '48 fu, rispettivamente, di 3.500 e di 7.140 milioni; che nel '49 fu, rispettivamente, di 8.550 e di 9.500 milioni; che nel '50 fu rispettivamente, di 9.500 e di 13.000 milioni, non solo, ma che il 48,40 per cento del gettito complessivo della imposta è sopportato dall'1,40 per cento dei soggetti al tributo; che soltanto il 7 per cento del numero dei contribuenti non aderì al concordato, che 50.000 nuclei familiari su 87.000 sono esentati dall'imposta; che i bolognesi in cinque anni hanno risparmiato 6 miliardi per imposte di consumo sui generi fondamentali che, invece, in base alla imposizioni preesistente avrebbero dovuto corrispondere, e, infine, che nella previsione di quest'anno il comune di Bologna è partito col suo bilancio in pareggio?

Ma quand'è, onorevole Ministro, che in sede erariale si potranno conseguire simili risultati? Mai! Altro che imbrigliare i Comuni e costringerli ad applicare pedissequamente le superimposizioni sugli imponibili accertati dalla burocrazia dello Stato! Errore madornale.

Perciò, sia per rispetto alle norme costituzionali, sia perchè solo vivendo di vita propria l'Ente pubblico può attingere i migliori benefici, il Governo avrebbe il preciso dovere ed anche tutto l'interesse di sospingerlo e di animarlo a perseguire le vie di una consapevole e responsabile azione diretta al reperimento dei mezzi atti a soddisfare i bisogni collettivi. Va da sè che i mezzi da un lato, ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi dall'altro, vanno armonicamente coordinati secondo quelle misure e quei modi che, in entrambi i casi, soltanto l'ente pubblico, sotto la sua responsabilità, dovrebbe avere il diritto di valutare e di decidere nella sfera dei suoi poteri discrezionali.

In tal modo i Comuni e le Province, e specie nel campo tributario, potrebbero diventare non gli elementi statici e di coda come volete costringerli, ma gli elementi dinamici e di punta da cui lo Stato avrebbe tutto da imparare e tutto da guadagnare. Insomma, fra l'altro, voi non volete che i Comuni possano realizzare simili risultati e che si possano istituire confronti fra quelli retti dalle amministrazioni popolari e dalle vostre, per-

chè in tali confronti ci lascereste le penne. E così questo complesso di leggi persegue insensatamente l'obiettivo opposto, e cioè quello di ridurre la finanza dei Comuni e delle Province alle strettoie ed ai vincoli opprimenti ed anacronistici del testo unico del 1931, vale a dire di un documento giuridico-tributario che, innegabilmente, è stato il genuino e naturale prodotto della politica che venne allora imposta agli enti periferici dalle classi reazionarie del nostro Paese.

Stando così le cose questa importante materia dovrebbe dunque essere regolata alla stregua di criteri che non solo non corrispondono più allo spirito, alle esigenze, alle aspirazioni ed alla mutata struttura della vita nazionale, ma che sono anche in pieno contrasto con le norme sancite dalla Costituzione della Repubblica.

Anzi, quando nella nostra disamina abbiamo a bella posta istituito un confronto fra i rapporti che esistono nel 1938 circa il gettito delle varie imposte comunali e quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente progetto di legge, abbiamo constatato che con la dilatazione che gli enti stessi dovrebbero imprimere alle imposte indirette ed a quelle sui consumi la situazione sarebbe ancora peggiore di allora. In altre parole se questo progetto di legge venisse approvato così com'è dovremmo concludere che la politica tributaria che l'attuale Governo intende perseguire nei confronti delle larghe masse popolari perverrebbe ad un grado di asprezza e di faziosità di classe più acuto ancora di quello che venne raggiunto durante il regime fascista. Chiaro!?

Onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, se volete scongiurare questa ignominia, qualora avvenga il passaggio alla discussione degli articoli, non avete altra via di scampo che accogliere in pieno i nostri emendamenti. Essi, nel pauroso naufragio delle norme costituzionali al quale quotidianamente dobbiamo assistere sdegnati e frementi, e del quale la grave responsabilità di fronte al Paese ed alla storia ricade in pieno sul Governo e sulla sua maggioranza, rappresentano nel campo tributario locale, già così compromesso dai precedenti provvedimenti, nè più nè meno che un estremo tentativo di salvare il salvabile. Siete dunque ancora in tempo per riparare, almeno in esigua

parte, alle gravissime violazioni della legge costituzionale che in questo campo sono state scientemente perpetrate finora. Certo occorre un minimo di buona volontà. Dimostrateci che questo minimo di buona volontà esiste, e noi, oltre alla soddisfazione di avere compiuto come sempre il nostro dovere, saremo lieti che la nostra opera di critica costituzionale e costruttiva, condotta al cospetto di quest'alta Assemblea, non sia stata, in questo caso, del tutto vana ed inutile. Ho detto a ragion veduta « al cospetto di quest'alta Assemblea » perchè noi, forti della giustezza della nostra causa, continueremo con fede e con tenacia a dibattere il problema nella sua interezza ed a lottare, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del Paese. Ed il Paese un giorno, ne siamo certi, giudicherà. (*Molti applausi dalla sinistra e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricci Federico. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Uno dei nostri colleghi ha notato che l'invocazione alla autonomia dei Comuni figura quasi in tutti i discorsi e in tutte le relazioni sulla finanza locale. È questa una osservazione giusta: sembra veramente retorica, quasi un *leit motiv*, che non manca mai in tali discussioni. Io non voglio parlare di questa invocata necessità; ma in via pregiudiziale osservo che bisognerebbe che lo spirito del pubblico fosse favorevole, e per ciò dovrebbe sentire la questione ed anzitutto interessarsi delle cose del Comune. Ma disgraziatamente assistiamo a questo spettacolo, che la totalità o per lo meno la grandissima maggioranza della popolazione si disinteressa dei fatti del Comune (e forse anche della politica del Paese). È vero che nelle ultime elezioni se ne interessò e vi fu una forte affluenza alle urne; ma ciò è dovuto ad una impostazione particolare data alla lotta elettorale in quel momento della nostra vita nazionale, impostazione che per quanto riguarda l'amministrazione del Comune non so se sia da augurarsi si ripeta in altre elezioni. Io spero di no. Il fatto amministrativo desidererei fosse il più possibile staccato dal fatto politico.

Occorre pure dire che si fa ben poco per interessare il pubblico alle cose comunali. Cominciamo dalla stampa; riferisce pochissimo dei Consigli comunali e delle discussioni; le

amministrazioni fanno pochi comunicati e raramente illustrano e divulgano a tutto il pubblico ciò che si propongono di fare. Talune stampato un bollettino; ma esso è più dedicato all'arte, alla tecnica, alla storia ed alle questioni di diritto, che alle cose del Comune, e non serve per portare a cognizione del pubblico le discussioni che si svolgono, i problemi che si impongono e le loro possibili soluzioni. Nemmeno il bilancio comunale viene in modo adeguato volgarizzato e portato a conoscenza del pubblico. L'elenco dei contribuenti, il quale interesserebbe assai i cittadini, vien pubblicato quasi alla chetichella sotto le feste natalizie, perchè i ruoli debbono esser approntati entro certi termini vicini a quella data, sicchè quasi nessuno riesce a consultarlo. Ne ha sì diritto, ma gliene manca la pratica possibilità. Gli avvisi delle imposte una volta contenevano l'indicazione delle aliquote; ed il contribuente poteva rendersi conto di quel che gli si impone di pagare. Adesso ciò è stato soppresso: nessuna spiegazione viene più data. Eppure l'apatia del pubblico è tale che nessuno se ne è accorto; e nessuno se ne lagna, pur protestando per sistema contro l'elevatezza dell'ammontare che è tenuto a pagare. Ma vi sono questioni ben più importanti, quali il cine, il calcio e i numerosi crimini!

Io dunque nulla dirò circa l'autonomia. La ritengo cosa prematura. Quando l'amministrazione locale sarà più evoluta, ed il pubblico sentirà meglio la vita comunale se ne potrà discorrere.

Ma vorrei che frattanto si esaminassero altre questioni pratiche, le quali rappresentano un primo passo verso l'autonomia, ed implicano criteri di giustizia e di obiettività che dell'autonomia sono i presupposti. Ad esempio, i finanziamenti. Oggi la sovrana dispensatrice del credito è la Cassa depositi e prestiti, la quale generalmente agisce secondo istruzioni del Governo. Sono tutti i Comuni italiani trattati ugualmente? Io credo di no. Ed analogo fatto si verifica con altri enti sovventori. Vi sono Comuni che riescono a contrarre mutui ad interessi relativamente bassi; vi sono Comuni che pur prospettando le stesse opere non riescono, e devono quindi ricorrere ad altre forme di credito più care, ed eventualmente all'emissione di cartelle od obbligazioni. Il che

rappresenta un danno notevole, causa i maggiori interessi e le maggiori spese, che vanno ad aggravare il bilancio ordinario. Relativamente alle obbligazioni (che sono la vera forma libera del debito pubblico comunale, un tempo largamente usata anche dai piccoli Comuni); v'è lo scarto, dovuto al prezzo d'emissione, e vi sono imposte di varia natura, comprese anche quelle che possono essere ideate in avvenire a carico del Comune (mentre i mutui colla Cassa depositi e prestiti ne sono esenti). Cito l'imposta sulla circolazione, quella sul patrimonio, ed eventualmente quella di ricchezza mobile (ora in molti casi soppressa). Vi è poi un altro inconveniente: quando lo Stato per determinate opere si impegna di concorrere negli interessi, riconosce a tale effetto i soli mutui contratti colla Cassa suddetta od enti similari, ma di solito esclude le obbligazioni. Disgraziatamente il collocamento delle obbligazioni è diventato un po' difficile dopo le disastrose esperienze relative al prestito Parini a Milano e al prestito San Giorgio a Genova che furono nel 1945, con una visione erronea della finanza pubblica, denunciati dalle nuove amministrazioni e ci volle del bello e del buono per convincere gli amministratori successivi a riconoscerli.

Quando vogliamo esaminare questo progetto di disposizioni in materia di finanza locale, dobbiamo tener presente il momento nel quale esso viene presentato. È necessario armonizzare queste disposizioni colla situazione e collo stato d'animo creati dalla legge Vanoni sulla perequazione tributaria e la denuncia dei redditi, che deve farsi in questi prossimi giorni (10 ottobre). Il pubblico sta ora passando da una dichiarazione all'altra; e queste emozioni fiscali cagionano un po' di nervosismo. Ebbero da dichiarare entro il 15 giugno le eventuali rettifiche alle dichiarazioni precedenti; entro il 20 settembre denuncia per l'imposta comunale di famiglia; il 10 ottobre dichiarazioni relative al reddito del 1950, il 5 novembre bisognerà riempire le schede per il censimento; per il marzo successivo bisognerà tornare a riempire le schede per la dichiarazione dei redditi del 1951 e così via. Non si può dire che i cittadini sian lasciati in ozio!

Ora si invoca la pace e la mutua fiducia tra fisco e contribuente e si promette ed effetti-

vamente si pratica una riduzione sulle aliquote dello Stato. Come si può pensare che nello stesso tempo e per gli stessi redditi il Comune si rifiuti di ridurre le proprie aliquote? No: anche i Comuni debbono far riduzioni parallele a quelle fatte dallo Stato e precisamente per le stesse ragioni.

È noto che in materia di imposta complementare e di famiglia, sfuggono particolarmente i ricchissimi. Coloro che sono semplicemente ricchi, si limitano ad una resistenza passiva ma poi cedono perchè non hanno convenienza a valersi di una specie di organizzazione elusiva dell'imposta, cui meglio ricorrono i ricchissimi, organizzazione costosa e talora pericolosa (ricorsi, cause, trasferimenti all'estero, imboscamenti ecc.). Quindi al ricco conviene pagare (*interruzione del senatore Fortunati*) salvo valersi dell'ordinario ricorso durante il quale tiene il denaro e non paga interessi. E questo ritardo danneggia il Comune, che avendo bisogno di fondi, si induce talora a transigere.

Ma il contribuente ricchissimo ha possibilità d'un altro mezzo di evasione, cioè, il trasferimento della residenza dalla grande città ad un piccolo Comune vicino. Questa misura che implica spese notevoli non sarebbe vantaggiosa per l'agiato; ma può esserlo per il ricchissimo. Per esempio, prendete un contribuente che abbia per sua fortuna un reddito di cento milioni e quindi debba pagare al Comune un'imposta di 12 o 14 milioni di lire. Gli conviene trasferire la residenza da Roma a Frascati o a Rocca di Papa e sobbarcarsi a una maggiore spesa di automobile, evitando così la fortissima tassa di famiglia, che dovrebbe pagare nella grande città ed aggiustarsi col piccolo Comune dove sarebbe benvenuto. A rimediare questi inconvenienti bisogna provvedere.

I redditi poi sono difficilmente accertati dall'autorità comunale, la quale non ha mezzi di indagine efficaci, come li ha lo Stato. Tali non sono nei confronti dei più ricchi i Consigli tributari dei quali noto con piacere che le sinistre non hanno parlato oggi. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Infatti, come ho già detto più volte, il Consiglio tributario non è in grado di misurare il reddito del ricco contribuente altro che de-

sumendolo dal tenor di vita o da qualche proprietà intestata. Io non so quanto guadagni il mio vicino di casa; non ho idea se possieda titoli o abbia cointeressenze ecc.

Osservo che quando si pervenisse a conoscere il vero o per confessione del contribuente o per indagini dirette, si avrebbe una stessa base imponibile per le due imposte, destinate in sostanza a colpire lo stesso cespite. E se i due accertamenti sono diversi, se v'è (come deve esservi) coordinamento tra i due uffici (Stato e Comune), quello che ha fatto l'accertamento minore, lo eleverà al livello dell'altro. Quindi in tutti i casi un doppione; che cagionerà una doppia spesa d'accertamento e di amministrazione ed un doppio fastidio al contribuente.

Si presenta ovvia la considerazione, che sarebbe meglio, come nel progetto originario di De Stefani, adottare una adeguata sovrapposizione alla complementare abolendo l'imposta di famiglia. Questa sovrapposizione presenterebbe anche il vantaggio che l'ufficio statale potrebbe distribuire almeno una parte del reddito del contribuente fra i diversi Comuni dai quali egli ritrae il reddito stesso. Infatti non è giusto che un grosso proprietario, ad esempio uno di quelli che ci avete descritto quando si trattava del disegno di legge sulla Sila, che ricava forti redditi dai suoi terreni e risiede in un grande centro, non è giusto che paghi solo nel luogo dove risiede. Una parte del gettito dovrebbe andare al paese dove il reddito si produce.

Quanto al gettito dell'imposta di famiglia, credo che anche adottando l'aliquota più ridotta proposta dal Governo, si avrà un aumento e saremo ben lontani da quelle forti contrazioni cui hanno accennato altri colleghi. Infatti l'imponibile deve pur crescere notevolmente, come crescerà per la complementare, in conseguenza delle nuove e più veridiche dichiarazioni dei redditi e dei nuovi reperimenti. Se non erro, si può calcolare che l'imponibile complessivo della complementare (ove da lungo tempo non si fanno efficaci revisioni) venga a triplicarsi; sicchè quello dell'imposta di famiglia (anche supponendola in qualche Comune 50 per cento maggiore perchè meglio aggiornata) dovrebbe raddoppiare, e l'imposta, pur tenendo conto delle minori

1948-51 - DCLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 SETTEMBRE 1951

aliquote, dovrebbe rendere circa 60 per cento di più.

Il lavoro che sta facendo l'Ufficio delle finanze, le speranze che giustamente pone il Ministro sui buoni frutti dell'auspicato accordo fra i contribuenti e il fisco, dovranno pur dare un risultato. E se non lo daranno quanto si spera, bisognerà trovare modo di adattare la finanza statale ai bisogni dell'erario, ricorrendo a misure e sanzioni più energiche. E la finanza comunale ne seguirà la sorte, ma con molto minore rischio e maggior profitto avendo fatto una molto minore riduzione nelle aliquote.

In particolare non vedo perchè la ricchezza mobile, nella quale lo Stato mantiene inalterate la aliquote (ridotte due anni fa), non debba dare un gettito molto maggiore dell'attuale. Quell'imponibile deve crescere per effetto delle nuove dichiarazioni e ripercuotersi nella complementare. Altrettanto dicasi dei titoli nominativi. Non è possibile che la complementare continui ad avere un imponibile inferiore a 500 miliardi quando tutto il reddito nazionale arriva quasi a 8.000 cioè una proporzione di 6 per cento. In Inghilterra l'*income tax* accerta quasi l'80 per cento del reddito nazionale. A questo confronto fatto già altra volta l'onorevole Ministro ebbe, se non erro, ad obiettare che tale scarso nostro accertamento è dovuto in parte al fatto che vi sono troppe agevolazioni ed esoneri. Ma in materia di complementare non mi pare vi siano, o almeno non vi dovrebbero essere, perchè i redditi di ricchezza mobile pure esentati per disposizione di legge cadono tutti egualmente sotto la complementare. E così dicasi di ogni altro reddito.

Sta il fatto che vi è una evasione enorme alla quale io spero che questa legge di perequazione tributaria, col combinato di aliquote minori deve riuscire a porre rimedio.

Quanto agli altri gettiti del Comune, faccio osservare che teoricamente le imposte sulla ricchezza prodotta, dovrebbero essere riservate allo Stato, mentre dovrebbero essere lasciate ai Comuni talune imposte reali dirette, ed altre sui consumi.

È inesatto che tutto quello che non è imposta diretta nel bilancio comunale sia imposta sui consumi. Certo non è imposta sui

consumi più necessari alla vita. Io ho fatto un calcolo dell'incidenza sul bilancio familiare mensile delle imposte sui consumi nella città di Genova. Ecco:

7 Kg. di carne al mese, dazio 40 lire - totale 280 lire;

6 Kg. di lardo, dazio 15 lire - totale 9 lire;
3,5 Kg. di pesce, dazio 10 lire - totale 35 lire;
1,4 Kg. di formaggio, dazio 40 lire - totale 56 lire;

15 l. di vino, dazio 15 lire - totale 225 lire.

Totale 605 lire mensili, mentre il costo totale dell'alimentazione è di lire 29.444.

Tutti questi famosi dazi sul consumo incidono dunque solo per 2 per cento delle spese di alimentazione, cioè per una quantità assolutamente trascurabile. Naturalmente i dazi rendono molto di più, perchè estesi ad altre cose non così necessarie alla vita. Faccio eccezione per quelli, ora aumentati, sull'elettricità e il gas.

A questo proposito io osservo che l'idea che ho sentito esprimere, mi pare, dal collega Molinelli di imporre un dazio progressivo sopra il consumo di energia, è un'idea che io pure esposi in altra occasione. Essa è a mio parere giustissima particolarmente in questi momenti. Se vogliamo colpire i consumi non necessari al di là di una certa cifra con un dazio crescente coll'uso largo, direi coll'abuso. Potrebbero trovarsi anche altri consumi, ma essi non si possono misurare. Non possiamo infatti mettere un angelo custode tributario vicino ad ogni contribuente per sorvegliare quanto liquore beve, da quali sarti va, ecc. Il consumo dell'energia elettrica è misurato dal contatore e, naturalmente tenendo conto dei componenti la famiglia, e degli ambienti, potrebbe prestarsi ad un dazio progressivo, che naturalmente dovrebbe essere calcolato e imposto dal Comune. Non credo si potrebbe obbligare a ciò l'azienda di elettricità. Tale dazio potrebbe servire non soltanto come gettito al Comune, ma anche come inizio di una legislazione atta a reprimere gli eccessi del lusso e delle spese. Abbiamo bisogno di disposizioni suntuarie, perchè il pubblico in generale spende troppo in cose futili.

Spesso i Comuni, quando la cittadinanza sembra gradire tali consumi non sono tratti a

reprimerli, ma quasi ad incoraggiarli, attirando nuovi consumatori. Avete l'esempio dei Comuni dove ci sono casinò da giuoco: li facilitano in tutte le maniere. Quando vi sono manifestazioni stupide, permettetemi la parola, come le gare di bellezza, non solo tra le signorine, ma tra i bambini, manifestazioni che bisognerebbe reprimere proprio dal punto di vista educativo, i piccoli Comuni le favoriscono perchè sperano si ricavi qualche cosa dal maggior movimento.

Ho sentito con piacere il collega Cerruti additarci il comune di Bologna quale esempio di un Comune che pur in questi frangenti difficili ha potuto sanare le proprie finanze, il che dimostra che la legge comunale, le disposizioni finanziarie comunali non sono necessariamente causa di disastro finanziario; perchè l'esempio di Bologna potrà essere seguito anche da altre città. Vi è però una considerazione da fare circa la natura di tali redditi. Credo che la ricchezza a Bologna provenga principalmente da proprietà fondiaria, che sono di accertamento molto più facile, mentre se prendiamo una città dedita principalmente ad altre forme di attività e la cui ricchezza è principalmente mobiliare — per esempio Genova — l'accertamento diviene difficile, essendone più agevole l'occultamento. Per questo a Bologna i consigli tributari hanno potuto lavorare meglio...

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. E se non ci fossero stati?

RICCI FEDERICO. Se non ci fossero stati l'ufficio comunale avrebbe agito da sè, e si sarebbe messo in relazione con l'ufficio statale e avrebbe avuto da esso un aiuto. Aggiungo che se si fosse data e si desse una maggiore pubblicità agli elenchi dei contribuenti si avrebbe un risultato certamente migliore.

Il disagio dei Comuni, come si sa, è dovuto principalmente a deficienze nel bilancio comunale del gettito della sovraimposta fabbricati. Parlo dei Comuni urbani. A Genova la aliquota totale è 59,60 per cento, di cui 16,70 al Comune. La sovraimposta fabbricati si è inaridita da quando si impose il blocco sui fitti; causa di disagio nei bilanci comunali e nei bilanci dello Stato. Io comprendo che il blocco dei fitti per ora non si può sopprimere, ma bisognerebbe arrivare gradatamente ad

aumenti; se andiamo avanti così il patrimonio edilizio privato finisce per scomparire.

Vedo dai giornali che come è stato deliberato dal Consiglio dei ministri, qualche cosa di questo genere si farà: però osservo che si è proposto di basare il nuovo aumento dei fitti sull'agiatazza dell'inquilino desunta dall'imposta complementare o tassa di famiglia. Questo potrebbe ammettersi soltanto se gli accertamenti fossero sicuri e scevri da errori. Ma come dissi vi sono molti sbagli, molte sperequazioni che l'attuale riforma tributaria cerca di emendare. Ed invece il comunicato del Consiglio dei ministri spinge il più possibile ad evadere e a tenersi bassi! Questo sarebbe il premio promesso dal Ministro delle finanze ai contribuenti veridici!

Relativamente ai fitti bisognerebbe vedere se non fosse il caso di cominciare ad aggiornare il gettito dell'imposta fabbricati (basandola sul valore locativo e non sul fitto) a carico degli autoinquilini, cioè di quei proprietari che stanno in casa propria cioè affittano a se stessi, e magari hanno comperato un appartamento abitato a buone condizioni sfrattando poi l'inquilino. Costoro non si sa bene se sono inquilini o proprietari, sono un po' come il pipistrello della favola che volava ad un congresso di topi e diceva: sono un topo anch'io, sono vostro fratello, e poi volava ad un congresso sindacale di uccelli e diceva: volo anch'io, sono vostro parente. Così fa l'autoinquilino: quando ci sono le agitazioni dei padroni di casa per opporsi all'aumento delle tasse vi partecipa entusiasta, se poi ci sono agitazioni di inquilini per opporsi all'aumento dei fitti vi interviene perchè lo *status quo* gli pare più conveniente. Questo autoinquilino potrebbe cominciare a pagare una maggiore imposta fondiaria. Così si potrebbero tassare maggiormente tutti quelli che posseggono altri appartamenti e così via e si potrebbe accertare quanti sono i veri inquilini.

La sovraimposta fabbricati, specialmente prendendo in considerazione l'opportunità di ristabilire l'imposta sul valore locativo, potrebbe tornare ad essere un reddito notevole per i Comuni. E forse sarebbe meglio rinunciare alla imposta di famiglia per tornare all'imposta sul valore locativo estendendola, se possibile, agli uffici, alle botteghe, ecc.

Nei Comuni inglesi l'imposta sul valore locativo costituisce quasi per intero il gettito tributario. Essa è corrisposta in parte dal proprietario e in parte dall'inquilino. Un mio amico di Glasgow mi ha inviato un foglietto che viene distribuito a tutti quei cittadini. In esso sono indicate le entrate e le uscite del Comune e come il Comune fronteggia le varie spese. Ha una spesa di 23 milioni e 422 mila sterline che fronteggia con 4 milioni e mezzo ricavo da affitti, diritti, concessioni ecc., 8 milioni e 200 mila rappresentati da concorso dello Stato (il quale aiuta tutti i Comuni e specialmente quelli danneggiati dalla guerra); inoltre quasi metà del gettito, 10 milioni e 679 mila sterline, sono il gettito delle *rates*, cioè imposte per ogni servizio in base al valore locativo, che gravano non solo sulle abitazioni ma su tutto quello che si può affittare e quindi anche sugli stabilimenti industriali, gli uffici, il giardino, il campo coltivato ecc. Poi c'è la dimostrazione delle spese. Si pagano 17/5 scellini cioè il 75 per cento del fitto per il valore locativo. È molto, è una seconda pigione in sostanza che è divisa così: per la polizia 1/5; per l'illuminazione 1/3; per la nettezza urbana 1/7 e così via. Però non vi sono dazi, nè tassa di famiglia. Sono tabelle molto interessanti che danno al cittadino una idea di quella che è l'amministrazione pubblica. Il cittadino di Glasgow non è ignorante delle cose del suo Comune come lo è il cittadino delle città italiane.

Veniamo ora più partitamente alle diverse proposte contenute in questo progetto di legge. Si parla di dare una cointeressenza sulla I.G.E. a tutte le provincie (2,50 per cento) e ai Comuni (7,50 per cento) distribuendola in ragione della popolazione, mentre uno per cento è destinato a favore dei Comuni montani. Ora sono veramente Comuni più disagiati quelli che hanno una maggiore popolazione? Io non lo so. Ve ne sono; ma non si può dire che quando la popolazione in un Comune è diminuita, il Comune sia meno disagiato. Nei Comuni montani succede questo: che via via che il Comune si trova in difficoltà di vita la popolazione se ne va e più il Comune si impoverisce più si riduce la popolazione e la popolazione ridotta contribuisce maggiormente ad immiserire il Comune. Quindi questa situazione spinge la popolazione all'esodo. Io credo

che bisognerebbe rivedere un poco questo criterio di distribuzione.

Non entro — anche perchè me ne manca la competenza — nell'esame di tanti dazi sui diversi generi. Solamente sopra un genere desidero fermarmi ed è quello contemplato nell'articolo 17. L'articolo 17 è, secondo me da criticare, sia nella forma originaria sia nella modifica introdotta dalla Commissione. La forma originaria dice: « L'abbonamento del dazio di consumo è obbligatorio per la riscossione dell'imposta sui dolciumi, cacao ecc. ». Ora perchè vogliamo imporre l'abbonamento obbligatorio? Questo contrasta assolutamente colla invocata autonomia dei Comuni. Perchè si vogliono obbligare i Comuni a mettere l'abbonamento e non lasciare invece al Comune la facoltà di imporre il dazio anche senza abbonamento? Questo vale principalmente per i dolciumi. Mi si fa osservare che a Genova allorquando nel 1929 non c'era l'abbonamento, il consumo medio di dolciumi era di chilogrammi 2,97 per abitante, oggi con l'abbonamento questa cifra è scesa a 1,86 pur sapendo, come è evidente, che il consumo dei dolciumi è cresciuto. Queste sono le conseguenze dell'abbonamento. Io mi riservo di proporre un emendamento (e non vedo perchè non si debba accettarlo) per il quale si lasciano i Comuni liberi di ricorrere all'uno o all'altro sistema, particolarmente per quel che riguarda i dolciumi.

Dulcis in fundo. Il dolce viene sempre all'ultimo. Io finisco il mio discorso augurandomi che il Ministro delle finanze possa superare le difficoltà che gli si presentano sia in materia di finanza statale che in materia di finanza locale, e che riesca a dare un po' di dolce all'amereggiato contribuente. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazio. Si intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme col senatore Gasparotto. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« Il Senato, preso atto della presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 2140, recante indiretta partecipazione dei Comuni compresi nel bacino imbrifero di de-

rivazione all'utile degli impianti elettrici; ed in attesa della riservata discussione;

segnala la necessità conseguente e logica di una consimile partecipazione congrua ai proventi della asportazione delle acque da tavola naturali in favore dei Comuni dove queste hanno la sorgente ».

PRESIDENTE. Il senatore Fazio ha facoltà di parlare.

FAZIO. Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlerò di una cosa sola e sopra un unico argomento, che in questo momento particolarmente mi interessa. Questa è d'altra parte la mia vecchia abitudine che, se non altro, serve per la brevità della discussione.

L'occasione del progetto di legge che abbiamo davanti, il quale si propone un auspicato aiuto ai Comuni e particolarmente ai Comuni montani tante volte dimenticati, e direi quasi ostinatamente abbandonati a se stessi, tanto che la vita ne è divenuta difficile e dubbia la conservazione, l'occasione dico di questo progetto di legge mi pare buona per mettere in rilievo, col dovuto plauso e col necessario incoraggiamento, un altro progetto di consimile obiettivo: il disegno di legge n.° 2140, già presentato alla Camera dei deputati per le norme modificative ed interpretative del testo di legge 11 dicembre 1933 sulle acque e sugli impianti elettrici. All'articolo 12 questo stabilisce un sovraccanone di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza in favore appunto dei Comuni del bacino interessato, destinato ai Comuni stessi per il miglioramento delle popolazioni, e della montagna, laddove non sia di competenza del Governo. Tale progetto, studiato lungamente e raccomandato da un nucleo cospicuo di senatori e di deputati conoscitori e difensori della montagna, avrà a breve scadenza la sua pubblica discussione; la quale suonerà ad onore di quelli che l'hanno ideato e preparato, del Governo che lo ha fatto suo e, lasciatemcio dire, del Parlamento che lo convertirà in legge.

Intanto da questo progetto di legge, anche esaminato così saltuariamente, emergono due principi che interessano il diritto, e mi sembrano meritevoli di rilievo. Primo: partecipazione dei Comuni alla ricchezza industriale che da essi si sprigiona e viene asportata lontano:

partecipazione di diritto. Secondo: Ricorso senza esitazione, da parte del Governo e del Parlamento, al diritto *condendo*, laddove le disposizioni del diritto *de jure condito* non siano sufficienti ai nuovi bisogni della vita moderna. Ed ecco che, di fronte a questi due principi, mi vedo dinnanzi un'altra incongruenza che permane ed è ingiusta; sulla quale parmi lecito e doveroso richiamare l'attenzione del Governo per quel che potrà fare, o per quegli affidamenti, quanto meno, che potrà dare.

In molte parti, onorevole colleghi, voi lo sapete, del nostro Paese, e particolarmente nella zona montana, vi sono delle sorgenti di acqua minerale, e comunque di pregiatissime acque da tavola largamente sfruttate dalle Società che hanno avuto la fortuna di acquistare il pezzetto di terreno per pochi soldi dai proprietari che non ne conoscevano l'importanza (e comunque non avevano mezzi per ricavarne gli occulti vantaggi) per farne lo sfruttamento intensivo. Dico sfruttamento intensivo, ed a breve andare estremamente facile: Convogliamento in appositi edifici, imbottigliamento meccanico e quindi spedizione, in misura imponente (talora decine di migliaia di bottiglie al giorno) senza alcun contributo, senza alcun riconoscimento verso il piccolo Comune dove tanta ricchezza venne dalla natura posta ed ora è prelevata e portata via.

Prevedo che alcuni colleghi mi diranno: indirettamente il vantaggio di questi Comuni c'è, perchè si creano dei luoghi di cura e dei nuovi paesi. Sì, in qualche località, ma in altre no. Io so di paesi da cui si trasportano ogni giorno furgoni di bottiglie, dove la società possiede, sì, ampi fabbricati depredati durante la guerra, ma non li riapre perchè non vi ha l'interesse; essa guadagna di più a spedire le bottiglie. L'impressione, per quanto in apparenza si tratti di cosa piccina, non è buona.

Nessun riconoscimento. E quale potrebbe essere la forma del contributo? Tasse comunali? Quali? Tassa di esercizio? Inezie, miserie. E poi non sarebbe possibile, perchè le società naturalmente hanno la sede in città lontane, nei maggiori centri di consumo. Quindi nulla da fare.

L'onorevole Ministro mi dirà che c'è la ricchezza mobile, dove l'autorità fiscale può indagare la provenienza del reddito e dividerla

fra i vari centri dell'attività aziendale. L'onorevole Ministro si illude. Centri di attività: quali? In che forma? Sarà caso, sarà calcolo, ma è un fatto che queste società si presentano quasi sempre con attività diverse, con movimenti disparati e collegati insieme. Con l'acqua uniscono la birra, i liquori, o che so io. Andate ad indagare e non troverete mai praticamente la quota da destinare a quei Comuni, nei quali, d'altra parte, non si sviluppa nessuna attività tassabile, poichè tutto si riduce al carico sui camions e sui vagoni ferroviari, null'altro, fuori dell'imbottigliamento meccanico. La conduzione della sorgente è un tubo che funziona da sè. Dove è dunque l'attività locale? L'attività dell'azienda è tutta commerciale; consiste (così risponderanno le società) nell'abilità di vendere, di collocare, di superare altre consimili offerte, ed è qui che si deve accertare il reddito e conseguentemente la ricchezza mobile. Con tali difficoltà siamo certi che nulla di serio avranno i Comuni, e le cose continueranno come prima.

Continueremo dunque ad assistere allo spettacolo gratuito di queste ricchezze che se ne vanno; al passaggio dei carri che rovinano e guastano le strade e recano anche pericoli; e tutto è liquidato. Il Ministro mi risponderà, e con la sua cortesia me l'ha già accennato ieri sera, che il confronto con la produzione elettrica non è fondato, perchè l'acqua che corre nei torrenti è dello Stato, la concessione è un atto del Governo, il quale può imporre il sovracanone, mentre sulla sorgente privata, il Governo non ha ingerenze. Senonchè le acque sotterranee non sono demaniali esse pure? Non voglio entrare in questa difficile questione; la vedrà il Governo, particolarmente nei casi eccezionali, quando si tratti di asportazioni così imponenti. Lo Stato assicuri ai Comuni qualcosa, un *quid* che significhi riconoscimento. E col buon volere parmi si possa fare.

Nello stesso progetto che ha presentato il Ministro ci sarebbe il mezzo, purchè non si tema eccessivamente la legge nuova. Infatti all'articolo 14 si parla della facoltà di imporre dazi sui nuovi cespiti. Secondo la legge però il dazio deve colpire il consumo. È vero, ma in che cosa consiste questo consumo? Qui, si obietta, si tratta di acqua captata, im-

bottigliata, trasportata. Questo, a rigore, non è consumo. Sia pure; ma, non bisogna insistere troppo; e quando le leggi vigenti non sono sufficienti è lecito ricorrere ad altre disposizioni di competenza parlamentare le quali ragguagliano al consumo le sopradette operazioni preliminari; al consumo propriamente detto sulle grandi piazze. Vedete, una bottiglia di acqua è soggetta a Milano, Roma, Genova, al dazio di 15-20 lire. Ebbene, date una, due lire al Comune; mi pare che fin qui si possa arrivare senza offendere nè la Costituzione, nè il senso della giustizia.

Ho presentato un ordine del giorno che nella sostanza ripete quanto ho accennato: « Segnala la necessità conseguente e logica (con riferimento al disegno n. 2140) di una consimile partecipazione congrua ai proventi della asportazione delle acque da tavola naturali in favore dei Comuni dove queste hanno la sorgente ».

Spero che il Senato non faccia gli occhi ostili a questa mia idea; e, se il Governo nella sua risposta potrà dire che è possibile provvedere, ne sarò ben lieto; diversamente ci dica almeno quali potranno essere i mezzi per arrivare alla rimozione dell'inconveniente lamentato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissimo e limiterò il mio intervento ad una considerazione di carattere generale ed a pochi rilievi sugli articoli 5, 6 e 9 del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'osservazione di carattere generale va rilevato che il sistema tributario locale rimane ancora, nonostante il passo notevole che oggi si fa verso il pareggio dei bilanci comunali, quello derivante dalla concezione dello Stato autoritario che abolì il concetto dell'autarchia, frutto dello *jus* naturale, e confermò il concetto che ogni potere emana dallo Stato; secondo questa concezione gli enti non possono ripetere il loro se non da una legge delegata dallo Stato. Quindi in base a questo disegno di legge, che in verità, come ho detto, segna un notevole passo verso il pareggio dei bilanci degli enti locali, sorge il concetto in virtù del quale la ripartizione delle funzioni fi-

nanziarie tra Stato ed enti locali non dipende da una divisione di poteri, ma ha carattere contingente di una prefissa ripartizione di funzione amministrativa-tributaria. Infatti con questo disegno di legge, che in qualche modo risolve il grave problema del pareggio dei bilanci comunali, si conferma e si ribadisce l'indirizzo dell'ingerenza statale nell'attività finanziaria e tributaria degli enti locali, limitando a questi enti la possibilità e la facoltà di adeguare alle rispettive caratteristiche ed esigenze il sistema della riscossione tributaria. Purtroppo, mentre l'autonomia comunale rimane in qualche modo menomata, l'ingerenza statale d'altra parte si appalesa sufficiente a regolarizzare integralmente la vita economica e finanziaria degli enti locali.

A mio modesto avviso la legge del 1865 era più rispondente ai bisogni dei Comuni, in quanto che questa legge teneva presente che ogni Comune ha una economia propria e non può pretendersi che con un indirizzo unico si dettino norme valide per tutti i Comuni. In altri termini — ed è questo il punto saliente della considerazione di carattere generale — non può il legislatore con lo stesso farmaco curare mali diversi. E rimane così il dilemma che si compendia in questi termini: o lo Stato tende a ingerirsi fino all'estremo limite nella amministrazione degli enti locali, e in tal caso lo Stato non dovrebbe limitarsi a dettare le sue leggi solo per regolare i proventi fiscali, ma dovrebbe estendere tale ingerenza fino a regolare i bisogni delle popolazioni e a provvedere alle relative spese, oppure lo Stato intende che le amministrazioni locali acquistino piena autonomia economica e finanziaria, ed allora sarà necessario lasciare ad esse la più ampia facoltà di regolare la vita propria e delle popolazioni, applicando i criteri ritenuti più equi e più opportuni al procacciamento dei mezzi necessari per il pareggio dei bilanci. Questa seconda ipotesi, che dovrebbe essere quella più rispondente all'indirizzo generale della legislazione sulla finanza locale, fa pensare a qualche inconveniente per cui ci impone ancora di temporeggiare. Bisogna riconoscere la scarsa serenità della autorità amministrativa in molti nostri Comuni: prova ne è l'applicazione dell'imposta di famiglia, che ha

dato luogo a tante ingiustizie ed a tanti rilievi in quanto che si sono fatti prevalere il risentimento politico e il personalismo, non l'equità. In ogni modo, attraverso una maggiore maturità politica, speriamo di arrivare all'autonomia finanziaria dei Comuni, perchè autonomia non può esistere quando non vi è indipendenza economica, come quando i Comuni per far fronte ai propri bisogni debbono attendere il così detto contributo dello Stato.

LUCIFERO. È vero.

MINIO. Bisogna portare dei dati di fatto quando si fanno accuse di questo genere.

ROMANO ANTONIO. Basta seguire qualsiasi rivista di diritto finanziario per rendersi conto di quello che si è verificato nell'applicazione dell'imposta di famiglia.

E passo ai rilievi sugli articoli 5, 6, 8 e 9 del disegno di legge.

Contributo dello Stato per le spese degli uffici giudiziari. L'articolo 5 del disegno di legge non contempla il trasferimento allo Stato delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali. Questo articolo lascia inalterato lo stato di fatto e prevede soltanto la rivalutazione di 60 volte dei contributi fiscali nelle tabelle allegata alle leggi 392 e 1405 del 1941. L'associazione nazionale dei Comuni italiani ha sostenuto la devoluzione allo Stato di tutte le spese per i servizi attualmente gravanti sui Comuni, e non riguardanti l'attività propria di questi enti come carceri, uffici giudiziari, edifici scolastici, servizi di leva, ecc. Dal resoconto della Assemblea generale dell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia, tenutasi a Roma nei giorni 25, 28 giugno 1949, si rileva come in quella sede si è chiesto il rimborso integrale delle spese sostenute dai Comuni per i servizi di carattere esclusivamente statale. Le richieste vennero riassunte in un ordine del giorno Mariotti, che fu approvato all'unanimità, e in quest'ordine del giorno si affermava che i Comuni debbono sì collaborare con lo Stato per l'interesse della collettività, ma tale collaborazione non deve riuscire onerosa per i Comuni. Lo stesso onorevole Ministro, nella relazione che accompagna il disegno di legge, riconosce che le spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali sono strettamente inerenti alle funzioni statali ed esorbitano dalla competenza comunale. Ora

così essendo, se la funzione della giustizia è statale ed esorbita dalla competenza comunale, non si capisce perchè i Comuni debbano essere ancora aggrovigliati in queste faccende e debbano, nella migliore delle ipotesi, anticipare le spese per l'andamento di questi servizi, salvo il diritto al contributo, sia pure aumentato. In verità l'aumento proposto col disegno di legge in esame in taluni casi elimina qualsiasi danno per i Comuni ed in altri riduce sensibilmente lo squilibrio verificatosi dopo il 1941 tra lo ammontare dei contributi originari e quello delle spese effettive sostenute dai Comuni: ma ciò non toglie di mezzo tanti altri inconvenienti. Il primo inconveniente è che i Comuni debbono sempre anticipare i propri fondi per finanziare spese inerenti a servizi statali. Aggiungasi poi che, in virtù degli aumentati contributi, si vedranno aumentare anche le pretese dei capi degli uffici giudiziari. Quindi, pur migliorando la situazione, permangono altre deficienze, perchè i Comuni debbono provvedere alla compilazione dei rendiconti e questo significa compenso al personale adibito a detto servizio. Sui Comuni graverà l'onere di interessi per anticipazioni di cassa, qualora i Comuni non abbiano fondi disponibili, il che purtroppo costituisce la normalità. Sui Comuni gravano anche le conseguenze derivanti dagli attuali ritardi nel versamento dei contributi da parte dello Stato.

Spesso è accaduto che lo Stato ha incamerato i contributi dovuti a Comuni risultati debitori di spese di spedalità.

Eppure non dovrebbe essere difficile disciplinare diversamente la materia, disponendo, ad esempio, che alle spese degli uffici giudiziari provvedano gli stessi capi di ufficio, sia pure con l'osservanza dei canoni fondamentali che regolano la contabilità generale dello Stato.

L'articolo 6 applica un aumento di tariffa per le insegne. È giusto questo aumento, ma bisogna tener conto che nei grandi centri le insegne hanno una funzione reclamistica, mentre nei piccoli paesi costituiscono quasi un lusso; ecco la mia preoccupazione, non vorrei che questo aumento inducesse molti commercianti di centri minori a rinunciare all'insegna. L'articolo 6 aumenta poi di 40 volte la misura delle tariffe previste originariamente dal testo unico

del 1931 per quanto riguarda i cani. Ora la classificazione attuale dei cani è questa: cani di lusso o di affezione, 150 lire, cani da caccia 50 lire, cani adibiti alla custodia di fabbricati rurali 15 lire. Ne consegue che per un cane di affezione si dovranno pagare 6 mila lire.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Oggi pagano già 5.000 lire.

ROMANO ANTONIO. Bisognerebbe evitare che per un cane di affezione si paghi quanto per un cane di lusso.

L'articolo 9 stabilisce poi le seguenti tariffe massime per i vini: da 800 a 1.500 lire per ettolitro a seconda della popolazione residente nel Comune. I Comuni sono divisi in quattro classi, cioè Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; Comuni con oltre 10.000 fino a 60.000 abitanti; Comuni con oltre 60.000 fino a 200.000 abitanti; Comuni con oltre 200.000 abitanti. Qui bisogna osservare che per l'applicazione delle tariffe massime, previste originariamente dall'articolo 95 del testo unico del 1931, i Comuni venivano divisi in nove classi. Con l'articolo 1 del regio decreto 12 aprile 1943, n. 1449, fu unificata per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale la tariffa massima prevista dall'articolo 95, con le aliquote già stabilite per i Comuni delle prime due classi A e B (successivamente aumentate con i decreti n. 62 del 1945, n. 100 del 1946 e n. 177 del 1947).

L'attuale disegno di legge prevede quattro diverse classi dei Comuni agli effetti della tariffa massima per il vino. Purtroppo deve rilevarsi che troppe classificazioni si fanno per i Comuni.

Invero una prima classificazione si fa agli effetti della carriera dei segretari comunali, una seconda per la corresponsione del carovita al personale, una terza per le elezioni amministrative, una quarta per l'applicazione delle tariffe diverse per determinate imposte e tasse, una quinta, una sesta ed una settima per altri motivi. L'esperienza consiglia di attuare una unica classificazione a tutti gli effetti.

Invero, all'applicazione di aliquote diverse secondo le classi dei Comuni, dovrebbe preferirsi la tariffa unica per tutti indistintamente

i Comuni della Repubblica e ciò per le seguenti considerazioni:

a) una diversa aliquota da un Comune all'altro accentua ineluttabilmente il già grave pericolo dell'evasione;

b) si provoca artificialmente un maggiore costo della vita col far pagare una maggiore imposta per il vino consumato in Comuni non produttori, dove il vino già costa di più per spese di trasporto, mediazione ed utile degli intermediari.

Se realmente si vuole un maggiore consumo di vino, tanto necessario a causa della crisi vinicola che si attraversa, bisognerebbe ripristinare la tariffa massima, unica per tutto il territorio nazionale, che non dovrebbe superare le 1.200 lire per ettolitro.

Bisognerebbe anche rivedere la vigente disposizione (articolo 2 del decreto n. 177 del 1947), che esenta dall'imposta sul vino il produttore che sia manuale coltivatore del fondo in ragione di un litro al giorno per sé e per ogni membro della famiglia.

Una siffatta esenzione è eccessiva oltretutto ingiustificata.

Volendo conservarla occorre fissare un limite di esenzione più modesto, che potrebbe essere:

a) di litri 600 all'anno se la famiglia del produttore, che sia manuale coltivatore del fondo, è composta di non oltre 3 persone;

b) di litri 800 se la famiglia è composta di più di 3 persone (compreso, bene inteso, il produttore).

Si avrebbe un maggiore gettito della imposta comunale sul vino e quindi un aumento della imposta sull'entrata.

Si avrebbe anche una riduzione della evasione fiscale, perchè alcuni membri della famiglia del produttore possono essere per l'età o altre ragioni non consumatori di vino.

Queste sono le mie modeste considerazioni sul disegno di legge.

Vorrei fare due rilievi, uno per quanto ha detto il senatore Cerruti, l'altro per quanto ha sostenuto il senatore Ricci.

Il senatore Cerruti esattamente ha detto che il cespite maggiore è rappresentato dalla imposta di consumo, e che questo in qualche modo è in contrasto con il principio fissato dalla

Carta costituzionale. È facile rispondere che per tanti generi voluttuari la proporzionalità dell'onere dipende dal contribuente, perchè meno si consuma e meno si paga, più si consuma e più si paga.

Il senatore Ricci, che tutti abbiamo ascoltato religiosamente per la sua grande competenza in materia, verso la fine del suo discorso ha rilevato che non trova esatta l'assegnazione dell'imposta sull'entrata in proporzione al numero degli abitanti dei Comuni ed ha fatto presente che alle volte sono i Comuni meno popolati quelli che sono più poveri. Ma al rilievo si può obiettare che i bisogni dei singoli Comuni sono ordinariamente in proporzione del numero degli abitanti; d'altra parte il disegno di legge prevede un aiuto maggiore per i Comuni minacciati dallo spopolamento a causa della miseria e cioè per i Comuni della montagna.

RICCI FEDERICO. Ma intanto si distribuisce nei Comuni montani in proporzione della popolazione, e qui sta l'ingiustizia.

ROMANO ANTONIO. Il disegno di legge prevede però un trattamento a parte per questi Comuni.

Onorevole Ministro, io ho finito. Voi avete già segnato delle orme notevoli nel campo del risanamento finanziario del Paese. Oggi affrontate il problema della finanza locale; anche dopo questo disegno di legge rimane altro cammino da percorrere. La via deve essere una: i Comuni dovranno poter vivere senza più attendere il contributo dello Stato. Solo allora i Comuni potranno ritenersi veramente autonomi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Oggiano. Si intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Il Senato — rilevato che nella relazione del Ministro al disegno di legge in discussione è affermato che si tratta di provvedimenti urgenti di contingenza, da attuare in attesa che sia riesaminato a fondo l'intero problema della finanza locale — invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge nel più breve termine possibile ».

PRESIDENTE. Il senatore Oggiano ha facoltà di parlare.

OGGIANO. Onorevoli senatori, l'esame di questo progetto di legge ha determinato l'intervento di molti oratori che hanno espresso preoccupazioni varie sugli effetti della legge ove venisse approvata. Io stesso non ne sono esente. Ho le mie preoccupazioni, ma sono preoccupazioni che non dipendono dagli stessi motivi o da tutti i motivi che sono stati invocati. Senza dubbio ha importanza tutto quello che si è detto in ordine all'autonomia e alla libertà dei Comuni e degli enti locali. Senza dubbio deve essere fermo il concetto di lavorare perchè l'autonomia e la libertà ora indicate siano preservate. Ma io non ho timore che in questa legge vi sia un vero e proprio attentato all'indirizzo per quanto possibile autonomo della vita degli enti locali. Già bisogna intendersi su quello che è il proposito di sottrarre gli enti locali alla soggezione del Governo. Bisogna intendersi, perchè questa sottrazione non deve variare a seconda del posto che noi occupiamo e, essendo così variabile, portare alla conseguenza che, se il Governo è, per esempio, di un partito del quale siamo amici, anche la soggezione degli enti locali può apparire non vera, non profonda, e può rientrare in tutto quello che è il sistema di Governo da attuarsi anche alla periferia, mentre, ineluttabilmente, se si appartiene a un partito diverso da quello che sta al Governo, ci pare che la soggezione, anche se limitata, si presenti in una forma più grave. La sottrazione all'ingerenza e al prepotere del Governo, per lo meno alla inframmettenza, la si deve intendere in un senso più generale e dirò così eterno, cioè non deve variare a seconda della posizione nostra e a seconda della valutazione che diamo degli avvenimenti politici della vita nazionale o della vita locale, a seconda che siamo in condizioni di attuare una nostra idea o un principio o un programma oppure no.

D'altra parte, ancora è da avvertire, procedendosi nell'esame delle libertà e delle autonomie locali nel senso di estenderlo alla formazione più vasta della Regione, chè l'autonomia come l'intendo (sia pure molto modestamente) io che parlo, deve riferirsi alla maturità, raggiunta o da raggiungersi, delle popolazioni che

devono amministrare. Cioè si deve intendere nel senso di un maggiore perfezionamento dei cittadini che assumono il potere nell'amministrazione, col rendersi più vigili esecutori delle leggi, col rendersi più zelanti nelle iniziative e con l'essere più precisi nell'equilibrio e nella giustizia verso tutti gli amministrati; chè senza questo l'autonomia, la libertà e degli enti locali e, attuandosi, della Regione, finiscono per essere nomi vani e le parole che si dicono al riguardo finiscono per essere parole di esercitazioni retoriche più che altro. Dunque, intendiamoci sul significato da dare all'autonomia e alla libertà degli enti locali e soprattutto sul punto che la libertà sia veramente assicurata a riguardo e nell'interesse di tutti i cittadini.

Rilevo poi che è sì da preoccuparsi, quanto alla possibilità di una ingerenza del Governo, quindi di un prepotere del Governo rispetto alla vita del Comune e della Provincia, dei mezzi finanziari, quando per questo lato il Comune e la Provincia dipendano dal Governo. È naturale che, se così è, e il Governo non parte da considerazioni, dirò così, d'imparzialità e di nobiltà nell'amministrazione pubblica, da principi di ordine generale valevoli in eguale misura e con eguali effetti per tutti, una preoccupazione la si deve avere. Ma avverto subito che questa preoccupazione è minore se l'assistenza finanziaria non è soltanto discrezionale, cioè lasciata alla possibilità dell'intervento del Governo quando esso voglia; è minore quando, per esempio, l'assistenza sia regolata da una legge, quando vi sia cioè una specifica attribuzione di mezzi finanziari fissata e sancita, come dicevo, nella legge; perchè la legge garantisce gli enti nel senso che il Governo non mancherà nell'erogazione dei mezzi finanziari, e nello stesso tempo costringe il Governo ad attuare i principi e le disposizioni per i quali l'assistenza agli enti locali è assicurata.

Vorrei io occuparmi soprattutto della parte che riguarda la maggiore o minore o la nessuna libertà dei Comuni, in relazione all'organamento amministrativo. Questo è veramente il punto o la parte della vita amministrativa che deve essere seriamente considerata: tutto l'apparato amministrativo per cui i Comuni, le Province e gli enti in genere vengono ad essere sotto tutela. Qualunque iniziativa, qua-

lunque decisione o deliberazione sia presa, è troppo chiaro che con lo stato attuale delle leggi nè i Comuni, nè le Province, nè gli enti possono sperare di ottenere di essere liberi nell'attuazione dei loro provvedimenti senza o il visto della Prefettura o l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, o le altre forme di tutela che la legge stabilisce. Qui stanno appunto i vincoli ed i pericoli.

Soprattutto in questa parte bisogna intervenire, a mio modesto avviso; nel vedere cioè come limitare l'intervento dello Stato. Solo accennandovi noi prospettiamo un problema di gravissima portata che certo non può essere affrontato e neanche deliberato in questa sede e nel momento. Perché? Per quello che ora intendo dire. Vi è infatti un altro punto fondamentale che mi sforzerò di esaminare, ed è questo. Il progetto di legge che abbiamo in discussione non si propone di dare un assetto definitivo alle cose finanziarie degli enti. Bisogna riconoscere lealmente che si tratta di un provvedimento di contingenza, e di un provvedimento che è definito dallo stesso Ministro e dai relatori come di estrema urgenza in relazione alla constatata situazione difficile degli enti. Ora, se il progetto di legge è definito di contingenza cioè temporaneo, di portata temporanea, noi quelle preoccupazioni che possono essere giustificate o che perlomeno si spiegano specialmente nella valutazione che si dà delle cose politiche a seconda del punto di vista dal quale ci collochiamo, noi, dicevo, queste preoccupazioni le vediamo come attenuate. Perché io alla parola del Ministro credo ed egli dice che si tratta di un provvedimento in attesa dell'esame dell'intero problema finanziario degli enti locali. Non ho nessuna ragione per dubitare che egli non dica quello che è il suo proposito vero e pensare che egli prepari un piano diabolico per opprimere sempre più gli enti locali e particolarmente una categoria di enti locali, la categoria, per esempio, di quelli nei quali al potere non siano amici del Ministro o amici del partito a cui appartiene il Ministro. Dunque, dicevo, credo alle parole del Ministro. E guai se quelle parole, così chiaramente espresse e consacrate per iscritto, non fossero credibili! Io parto sempre dalla buona fede perchè penso che ci si deve premunire

solo di fronte ad uomini di provata malafede. Guai se coloro che si propongono di fare delle leggi e delle leggi utili non pensassero ad ottenere veramente delle provvidenze utili! Guai se si pensasse con questo progetto di legge a dare lo sgambetto a quella che è la preannunciata riforma della finanza locale! Io credo al Ministro. Tuttavia le preoccupazioni mie restano, non (o non tanto) per i motivi, cui ho accennato, ma per i motivi che verrò indicando sia pure sinteticamente, chiedendo scusa se farò dimenticanza di qualche parte che nel mio pensiero credo di aver presente in questo momento, ma che in seguito mi può sfuggire.

Trovo anzitutto che non è da dimenticare che, se il Ministro ha fatto quelle riserve alle quali ho accennato, ed espressamente ha detto che tutto l'insieme delle provvidenze avrà valore in attesa del riesame più profondo di tutta la materia finanziaria degli enti, l'elemento tempo deve essere tenuto in grande considerazione nel far credito al Ministro, ossia nello esprimere un giudizio favorevole. Quanto tempo dovrà durare questa attesa? Entro quali termini il Ministro si prefigge di riesaminare la materia e di presentare un progetto ampio che consenta a tutti quelli che giustamente e doverosamente si preoccupano della vita degli enti locali di intervenire con l'utile apporto del loro sapere e della loro esperienza? Entro quali termini? Saranno termini lunghi o brevi? Dalle domande che formulo l'onorevole Ministro intende e intendono gli onorevoli senatori che io spero saranno i più brevi possibili, ed è per questo che ho presentato l'ordine del giorno che è stato testè letto.

Seconda preoccupazione. Non si può dimenticare che vi sono le disposizioni abolitive o limitative dei poteri di imposizione di tributi degli enti locali, contenute negli articoli 43-44 della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario; che vi è un progetto di legge, n. 1782, relativo all'applicazione dell'imposta di famiglia per il 1952, che propone una certa sospensione o proroga di termini nell'applicazione di quegli articoli, e contiene norme complementari tali da modificare notevolmente la procedura regolata dagli articoli 273, 276 e 277 della legge fondamentale sulla finanza locale, sulla

iscrizione delle partite nei ruoli, ecc.; che c'è tutto il complesso delle leggi sulla finanza locale che ha bisogno urgente di essere riordinato. Io non ho bisogno di fare presente agli onorevoli senatori come questo complesso di leggi sulla finanza locale è un mosaico di disposizioni che si comprendono e si applicano con estrema difficoltà; i cittadini e gli stessi amministratori, anzi le stesse persone tecniche dell'amministrazione, incontrano grandi difficoltà persino nello sceverare quello che è caduto da quello che è ancora in vigore.

Ancora. Nello stesso modo bisogna tener presente ciò che costituisce, o dovrebbe costituire, il testo della legge comunale e provinciale con il relativo regolamento. Non ho bisogno di dire come noi non abbiamo ancora un testo unico, ma abbiamo un testo che è formato da articoli richiamati dal testo della legge del 1911 e dal relativo regolamento; abbiamo disposizioni che si trovano nella legge del 1934 e abbiamo disposizioni che sono venute successivamente, soprattutto dopo il 1943, mano mano che dettava la necessità, e anche di recente. Orbene, siccome parte della materia che prima era regolata dal testo sulla finanza locale è passata nella legge comunale e provinciale, è da vedere se non si debbano mettere in relazione tutti questi elementi per rielaborarli, rifonderli, e per concludere con testi definitivi.

Per ora, dunque, si è in uno stato di disagio nell'esame di questo progetto di legge che tenderebbe a rimediare a tanti difetti mentre i difetti permangono. Ancora. Dopo la riforma che si è avuta con la legge sulla perequazione tributaria vi è quella, dirò più specifica, della legge sulla denuncia unica annuale dei redditi, per cui le denunce dovranno essere effettuate quest'anno, entro il 10 ottobre. Spiegherò la ragione del richiamo a queste leggi. A proposito della legge sulla perequazione tributaria lo stesso Ministro manifesta le sue riserve in questo senso. Dice infatti il Ministro: « Non si può negare che nel 1950, primo anno di applicazione delle norme sulla perequazione tributaria, si potrà determinare una certa flessione nel gettito fiscale in quei Comuni e Province che hanno superato in modo particolarmente elevato le aliquote massime previste nel testo unico del 1931 ».

Nella relazione al disegno di legge n. 1782, sull'applicazione della imposta di famiglia per il 1952, legge che deve essere ancora discussa, almeno per quello che so io, si legge: « Le recenti disposizioni della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria prevedono (articolo 44) che, a decorrere dal 1° gennaio 1952, l'aliquota massima dell'imposta di famiglia, pari al 12 per cento, è applicata ai redditi non inferiori ai 12 milioni, detratto in ogni caso il reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia. Tale norma obbliga ad una totale revisione degli accertamenti finora effettuati dai Comuni in ordine alla imposta suddetta, dato che per l'elatezza delle aliquote tuttora in vigore tali accertamenti sono stati effettuati sulla base di redditi non di rado assai inferiori a quelli reali ».

Come prima applicazione della legge del gennaio del 1951 noi avremo dunque una flessione, cioè avremo un minor gettito di imposte a favore degli enti locali. Orbene, dicevo, lo stesso Ministro ha delle preoccupazioni a questo riguardo, quelle preoccupazioni che modestamente ho anche io; e questo è un elemento da tener presente nel considerare il valore della legge e nel considerare se, per avventura, gli effetti che essa si propone di raggiungere non siano piuttosto aleatori e di secondaria importanza.

Il Ministro poi non solo riconosce questo, ma cerca di trovare un rimedio all'infuori di quel che ho detto, e cioè oltre le disposizioni contenute nel progetto di legge sulla finanza locale, e per quel che può essere l'avvenire; perchè ad un certo momento nella relazione al progetto di legge si esprime in questo modo: « Un ulteriore contributo alla soluzione del problema finanziario dei Comuni non può trovarsi che in una più adeguata imposizione ». Ma la più adeguata imposizione, secondo quel che pensa l'onorevole Ministro, sta in questo, che bisognerebbe spingere gli enti locali verso un accrescimento dei contributi per imposizioni indirette, ed io non posso essere completamente d'accordo col Ministro a questo proposito. Infatti un accrescimento o inasprimento delle imposizioni indirette si risolve in un danno che è maggiore a seconda della povertà del contribuente, si risolve in un danno maggiore per

la generalità dei meno abbienti. Trovo che c'è una contraddizione tra quel che si esprime in questa relazione e quello che è lo scopo che si è prefisso l'onorevole Ministro con la legge sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, e particolarmente con la denuncia unica annuale dei redditi. Infatti con quella legge si è voluto proprio arrivare alla conclusione che debba pagare soprattutto colui che detiene la ricchezza. Orbene spingere gli enti locali verso un aggravamento di imposizioni in senso indiretto a me sembra che significhi mettersi davvero in contraddizione con lo scopo che si vuole perseguire con le leggi fondamentali che poc'anzi ho citato.

Mentre non è il caso di fermarsi ad illustrare, in relazione a questo progetto, la legge 1782, che è di completamento della legge 11 gennaio 1951, e le altre fondamentali sulla finanza locale, e quelle sui Comuni e sulle Province, sembrando sufficiente, per giustificare le mie affermate preoccupazioni e riserve, l'accenno che ne è stato già fatto, torno, per brevi considerazioni, sulle leggi relative alla perequazione tributaria ed alla denuncia annuale dei redditi.

Con esse si vuole stabilire qual'è la capacità contributiva dei cittadini; cioè si vuole accertare in senso unitario sino a qual punto i cittadini possono sopportare le imposizioni che il Governo stabilisca perchè si possa far fronte alle necessità di ordine pubblico. Orbene, se non si vede quale può essere, nei risultati, l'esperimento di questa legge, cioè quale sarà l'attuazione che se ne avrà, noi ci troveremo di fronte alle stesse difficoltà di prima, cioè gli enti locali da una parte e lo Stato dall'altra tireranno le cuoia al contribuente, ciascuno per la parte sua. E non si può dire se, fatto dallo Stato l'accertamento completo, unitario, a carico dei cittadini, rimanga margine sufficiente per le contribuzioni che debbono applicare gli enti locali. Si può finire poi con l'ammazzare del tutto i cittadini e, se non tutti i cittadini, una parte di essi, quelli che la capacità contributiva non abbiano.

Anche questo rilievo mi sembra doversi tener presente per la conclusione a cui vorrei arrivare e che esporrò dopo altri due rilievi che possono essere anche di riconoscimento di alcuni punti buoni della legge. Innanzi tutto per

quel che riguarda il passaggio dallo Stato agli enti locali di una quota dell'imposta generale sull'entrata — salva l'importanza delle osservazioni e delle critiche mosse soprattutto da questo settore (*indica l'estrema sinistra*) — io penso che nel complesso i Comuni abbiano da guadagnare. È da vedere piuttosto se per avventura non si debba aumentare, se il carico che sta sullo Stato lo consenta, per esempio, la quota da passare ai Comuni e alle Province. Ma questo rientra nei calcoli e sta sugli elementi che possono essere a disposizione solo dell'onorevole Ministro e non sono certo a disposizione mia arrivare ad una utile conclusione.

Secondo rilievo. Io trovo buona la disposizione del capoverso dell'articolo 5 della legge in cui si stabilisce che « a decorrere dal 1° luglio 1950 viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle forze di polizia ».

Non c'è bisogno che io richiami l'attenzione degli onorevoli senatori sulle questioni che sono insorte a questo riguardo, per le difficoltà in cui le amministrazioni provinciali si sono trovate nel reperire i mezzi per provvedere all'accasermamento e al miglioramento e all'adattamento delle caserme per le forze di pubblica sicurezza o di polizia. Io trovo che non è da respingere del tutto anche la disposizione della prima parte dell'articolo 5, in quanto moltiplica per 60 la somma o quota base da tempo stabilita a favore dei Comuni per rimborso delle spese che essi sostengono a proposito degli uffici e locali giudiziari. Non si potrebbe però fare un passo avanti? se si è trovato il modo di giungere alla soluzione che è contenuta nel capoverso dell'articolo 5, non si potrebbe giungere senz'altro al passaggio a carico dello Stato di tutte le spese che riguardano gli uffici e locali giudiziari? Basterebbe ripristinare la disposizione contenuta nell'articolo 2 del testo unico della legge sulla finanza locale del 1931. Anche per questo motivo il governo di allora aveva stabilito che i Comuni dovessero avere una limitazione in certe imposizioni. Per questo appunto si era passato allo Stato il carico delle spese degli uffici giudiziari. L'articolo 2 in questione reca: « Con la stessa decorrenza indicata nell'articolo 1 sono trasferiti allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti e servizi appresso indicati: 1° ;

2° carceri mandamentali e custodia dei detenuti; 3° somministrazione dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei detti locali ».

Questa disposizione fu abrogata con la legge 24 aprile 1941. Allora naturalmente nessuno poteva insorgere, ma se si fossero potute sentire le osservazioni, e se si potessero sentire tuttora — ed uso una parola eufemistica, perchè oltre alle osservazioni vi sono stati e vi sono i commenti spesso non buoni e non soavi che sorgono incontenibili allorquando i Comuni debbono pagare per conto dello Stato ed a riguardo degli uffici giudiziari — se si potessero dunque tener presenti quelle osservazioni, sono sicuro che si farebbe più facilmente il passo che io desidero venga fatto, cioè il ritorno a carico dello Stato di tutte le spese che sono attualmente a carico del Comune. In fin dei conti, se moltiplicare per 60 quella tal base costituisse già realizzare una norma od atto di giustizia, si avrebbe tutt'al più una partita di giro.....

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Si avrebbe una migliore amministrazione, innanzi tutto.

OGGIANO. Ma se lo Stato arriva a dichiarare che si rivolge ai Comuni, salvo a rimborsare, perchè a questo modo ha garantita una migliore esecuzione dei lavori o un migliore mantenimento dei locali, stiamo freschi!

Ora lo Stato arriva al mantenimento di edifici pubblici e provvede ai servizi pubblici in genere indipendentemente dai Comuni; perchè non può provvedere anche a questi servizi che sono più peculiarmente suoi? Se vi è qualcosa che rientra nella sovranità dello Stato, è proprio tutto quello che concerne l'amministrazione della giustizia e gli edifici in cui questa si amministra. Nessuna recriminazione da parte dei Comuni verrebbe fatta, se si compisse un passo simile. Perchè non credo che ci sia un tornaconto, un margine di guadagno, attualmente per essi. Ci sono invece, col sistema attuale, delle seccature. Non si diminuiscono le preoccupazioni da parte dello Stato e si accrescono infinitamente le preoccupazioni e gli oneri dei Comuni.

Auspicherei quindi che la prima parte dell'articolo 5 venisse senz'altro mutata col di-

sporre il passaggio degli oneri ivi indicati allo Stato.

Riconosco, dicevo, che queste parti del progetto di legge portano senza dubbio utilità. Quindi dovrei trarre la conclusione o meglio, perchè questa dovrebbe essere un po' utopistica, dare un modesto suggerimento. Io non so quanti seguano, ed anche con benevola attenzione, il mio discorso, e non so se quello che dico trova riscontro o contrasto in un convincimento già fattosi in quelli che ascoltano, non so se e quanto seguito abbia o possa avere nel Paese (ma appunto per questo, solo come sono, mi colloco da un punto di vista più alto e spassionato). Dicevo dunque che formulo un mio suggerimento: se si potesse per esempio sospendere l'applicazione degli articoli 43 e 44 della legge 11 gennaio 1951, perchè quella relativa all'imposta di famiglia è una questione gravissima, è stata il motivo che ha ispirato buona parte dei discorsi degli oratori che mi hanno preceduto e che hanno fatto rilievi di grande importanza, tanto che lo stesso Ministro nella relazione vi accenna... Il Ministro li tiene presenti questi motivi fondamentali. L'imposta di famiglia costituiva il gettito principale di entrata di molti Comuni.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non era il principale gettito.

OGGIANO. Per molti Comuni sì, cioè per quelli privi di patrimoni comunali, di industrie, di attività commerciali. In questi una tassa..... sui cani, per esempio, non credo che dia un tale gettito! E ciò è tanto vero che se c'è una reazione, spesse volte, sia pure sulla carta, violenta, è proprio in ordine agli accertamenti e alle imposizioni che si fanno con l'imposta di famiglia.

Non si può dunque pensare ad una sospensione degli articoli 43 e 44? Capisco l'obiezione principale che mi si farà e che è questa, che, varata una legge ed entrata in attuazione, è un po' difficile trovare il modo di sospenderla, e bisogna trovare una ragione davvero valida ed urgente per la sospensione, ma abbiamo il progetto di legge n. 1782, che costituisce un precedente. E, del resto, il Governo nella applicazione pratica, quando vede che è dannoso e non è opportuno continuare ad applicare una legge, oppure che è intervenuto qualcosa di nuovo che modifica l'opinione che si aveva

di una legge, prende, deve prendere, le opportune misure. Ma io non voglio pensare ad un accorgimento di questo genere; ritengo che non sia possibile un accorgimento, per il quale un governo responsabile passi sopra ai danni di una legge e questa non voglia sospendere per non dare la impressione che i danni o gli effetti dannosi non ha previsto e che disfa facilmente e a breve scadenza quello che pareva duraturo.

Prospetto pertanto tutto questo, lo presento alla meditazione degli onorevoli senatori e del Ministro, per il caso che queste provvidenze siano attuabili e siano riconosciute rispondenti alle necessità degli enti locali.

Devo ulteriormente dire che, giunta la mia esposizione a questo punto, un'altra conclusione io devo trarre da quel che è il sugo del mio intervento. Certamente al passaggio alla discussione degli articoli si dovrà arrivare perchè, accertato lo stato delle cose attuali, cioè le difficoltà nelle quali versano gli enti locali; accertato e dichiarato dallo stesso Ministro che bisogna adottare provvedimenti di urgenza, si deve urgentemente intervenire a favore degli stessi enti (non so se poi i provvedimenti interverranno ed interverranno con l'urgenza necessaria, perchè temo che la legge possa avere altre traversie). Accertato dunque tutto questo, la domanda da proporci è la seguente: dobbiamo respingere quella parte di utile e di buono che vi è nella legge? No. E per questo io sono favorevole al passaggio alla discussione degli articoli, salvo a vedere in quella sede che cosa presentare come emendamenti, come modificazioni. Ma questo voto favorevole lo si deve intendere in relazione alla riserva che ho fatto ed alle preoccupazioni che ho manifestato, e soprattutto lo si deve intendere in relazione all'ordine del giorno che ho presentato e, ripeto ancora, che è stato letto poc'anzi. Quell'ordine del giorno tende ad impegnare, sulla parola detta o scritta dal Ministro, il Governo proprio al riesame fondamentale e urgente di tutto il sistema finanziario degli enti.

Ora, senza dubbio, indipendentemente da quell'ordine del giorno, è da pensare che non si tarderà molto. Ma se si venisse a qualche cosa di più concreto con un impegno solennemente assunto, cioè se fosse possibile offrire al Parlamento nei termini più brevi possibili, e

quasi a breve data fissa, l'opportunità, l'occasione di una discussione veramente generale e profonda, simile magari a quella che c'è stata oggi, ma in un certo senso più giustificata e più proficua, io credo che si verrebbe meglio incontro alle esigenze di ordine generale, a quelle prospettate da tutti gli oratori, a quelle che sono nella coscienza di tutti i cittadini. Perchè, badate, quelli che tengono le amministrazioni provinciali e comunali seguono la discussione delle cose che riguardano questo progetto di legge, riponendovi chissà quali grandi speranze; in definitiva, quindi, è la coscienza di tutto il Paese che segue la discussione. Ma deve essere inteso che una occasione di tal genere deve mettere tutti nelle condizioni di collaborare effettivamente per dare al Paese quella tranquillità che è necessaria, che è indispensabile al compimento delle opere che sono affidate alla iniziativa, alla cura, alla diligenza, al senso di equilibrio e di equità delle amministrazioni comunali e provinciali. Così si anticiperà il momento nel quale gli enti locali e, con gli enti locali anche lo Stato, potranno in un certo senso raccogliersi e lavorare fiduciosi, quasi riposare in un assestamento da considerare veramente prezioso per l'avvenire della nazione e delle sue regioni (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

Vi sono altri tre iscritti a parlare. Se non vi saranno altri iscritti, domani potrà essere chiusa la discussione generale e potranno parlare i relatori e il Ministro.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per cui non si sia ancora proceduto alla nomina del Direttore generale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, a termine dell'articolo 6 del regolamento, pur avendo il Consiglio di amministrazione deliberato all'unanimità di bandire il relativo concorso; se ritiene compatibile con gli interessi dell'Ente che il Presidente dell'Opera nazio-

1948-51 - DCLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 SETTEMBRE 1951

nale invalidi di guerra abbia lasciato trascorrere quattro mesi senza dare esecuzione alla suddetta deliberazione e, successivamente, con lo specioso pretesto di una ipotetica riforma della legge istitutiva dell'Ente, abbia sospeso detto concorso (1822).

PALERMO.

Ai Ministri dell'interno e dei trasporti, per sapere quali provvedimenti siano in corso per imporre, sia alle case produttrici, sia agli utenti di automezzi, soprattutto di piccola portata, la disciplina del silenzio, onde assicurare la tranquillità ai cittadini che lavorano e la possibilità ai turisti stranieri di trattenersi nel nostro Paese, il quale, nel congresso interparlamentare del turismo, tenutosi a Parigi nel 1950, è stato qualificato « il più rumoroso di Europa » (1823).

GASPAROTTO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se trova compatibile il divieto del prefetto di Treviso ad una comitiva di cittadini, di servirsi d'una normale corriera-automobile per recarsi a Bologna al *Festival* nazionale della stampa democratica — il 23 settembre 1951 — con quanto dispone la Costituzione italiana, all'articolo 16 (1824).

GHIDETTI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se la circolare ministeriale 7 febbraio 1947, n. 14, possa annullare il regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2367 (articolo 125), che richiama l'altro regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1094 (articolo 11, comma terzo), confermando il divieto ai professori d'impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.

Il comma primo della circolare 7 febbraio 1947, n. 14, oltre a confermare quanto stabilito dai decreti innanzi citati, aggiunge: « che i professori non possono impartire lezioni private a persone che intendano sostenere esami nell'Istituto in cui essi insegnano, ed in cui dovranno prevedibilmente esercitare funzioni di esaminatori ».

Si vuol sapere inoltre: quando le commissioni per gli esami di maturità classica, scientifica e di abilitazione magistrale sono state formate, ed i commissari di esami nominati, per quale motivo i professori dello stesso Istituto, rimasti fuori dalle commissioni, non possono, durante il periodo delle vacanze estive, impartire lezioni private a candidati esterni (privatisti) che si presentano agli esami di maturità nell'Istituto dove essi insegnano?

Il menzionato comma primo della circolare 7 febbraio 1947, n. 14, termina con la dizione: « ed in cui dovranno prevedibilmente esercitare funzioni di esaminatori ». E pertanto, stando al contenuto logico della frase: « i professori di un Istituto se non sono nominati commissari agli esami dove essi insegnano », hanno la facoltà di impartire lezioni private ai candidati durante il periodo delle vacanze estive.

Poichè diversi sono i criteri usati dai signori Provveditori agli studi si chiede una chiarificazione in merito, con risposta scritta e con cortese urgenza (1855).

VOCOLI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia vero che, a modifica di precedenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa, la Commissione centrale competente abbia impartito alle Commissioni provinciali disposizioni nuove.

In caso affermativo se non creda opportuno disporre alla Commissione provinciale di Reggio Calabria, che, ha già statuito una graduatoria con i criteri precedenti non più rispondenti e contrastanti con i criteri di equità, la revoca di tale graduatoria e l'adeguamento di essa ai nuovi criteri dalla Commissione centrale recentemente deliberati (1856).

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Domani, giovedì 27 settembre, due sedute pubbliche: la prima alle ore 10, la seconda alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Seguito della discussione della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il senatore COLOMBI, per il reato di percosse (articolo 581 del Codice penale) (Doc. XCVIII).

II. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore MONTAGNANI, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale) (Doc. XLVI);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LVI);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C).

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di finanza locale (714).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

3. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

4. Deputato ERMINI. — Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sovrattasse universitarie (1508) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

5. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-Urgenza).

1948-51 - DCLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 SETTEMBRE 1951

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti